

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1722

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BISAGLIA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MANCA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIGNORELLO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DE MICHELIS)

Ratifica ed esecuzione della seconda Convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con Protocolli, Atto finale ed Allegati, e dell'Accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli Accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda Convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979

Presentato il 19 maggio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — A) Con particolare solennità ha avuto luogo a Lomé, il 31 ottobre 1979, la firma della seconda Convenzione ACP-CEE da parte dei plenipotenziari della Comunità e dei nove Stati membri, da una parte, e di quelli dei 58 Stati ACP, dall'altra.

Oggetto della Convenzione è la definizione del regime applicabile alle relazioni fra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della prima Convenzione di Lomé (Lomé I) (*), dall'altra. Già la prima Convenzione si proponeva di definire le relazioni da stabilire al termine della Convenzione di Yaoundé II (SAMA - Comunità a sei) e di concretare gli impegni presi dalla Comunità all'atto del suo allargamento nei riguardi dei paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle An-

tille (Protocollo n. 22 del Trattato del 1972 relativo all'adesione alla Comunità della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito).

La Convenzione di Lomé I, che era stata considerata come un esempio di relazioni tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, è scaduta il 1° marzo 1980.

Essa prevedeva tuttavia che « diciotto mesi prima della fine di questo periodo le Parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che regoleranno in seguito le relazioni tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra ».

Pertanto, il Consiglio delle Comunità europee aveva autorizzato, nel giugno 1978 la Commissione ad aprire negoziati con gli Stati ACP ed aveva stabilito a tal fine le direttive di negoziazione. Queste ultime si fondavano in linea di massima sul mantenimento dell'*acquis* di Lomé I. In base a tali direttive, la Commissione ha infatti svolto i negoziati con gli Stati ACP. I risultati di detti negoziati tra la Commissione e gli ambasciatori ACP a Bruxelles

(*) Ratificata con legge 3 febbraio 1976, n. 11.

sono stati poi portati più volte a livello dei Governi. Infatti sono state tenute quattro Conferenze ministeriali ACP-CEE: nel dicembre 1978 a Bruxelles, nel marzo 1979 alle Bahamas, in maggio e successivamente in giugno di questo stesso anno a Bruxelles. Numerosi incontri si sono inoltre resi necessari tra il Presidente del Consiglio delle Comunità — il Ministro di Stato della Repubblica federale di Germania, signor von Dohnanyi, e successivamente il Ministro degli affari esteri francese, signor Francois-Poncet, e quindi il Ministro degli affari esteri dell'Irlanda, signor O'Kennedy — da una parte ed i Presidenti del Consiglio dei ministri ACP, signor Anhouey (Gabon) e successivamente il Vice Primo Ministro St-John (Barbados) dall'altra.

Detti contatti sono proseguiti a livello ministeriale fino alla data della firma in quanto — grazie all'intervento del Presidente della Repubblica del Togo, signor Eyadema — solo sul posto, a Lomé, è stato possibile superare le ultime difficoltà tra i due Presidenti CEE e ACP, pochi momenti prima dell'inizio della cerimonia per la firma.

Per tutta la durata dei negoziati, gli Stati ACP, facendo riferimento al nuovo ordine economico internazionale, hanno chiesto costantemente e con molta insistenza l'introduzione di profondi cambiamenti nella nuova Convenzione, tali da apportare ad essi un aiuto più ingente rispetto a quello ricevuto nell'ambito della prima Convenzione ACP-CEE di Lomé. Si può citare come esempio la totale liberalizzazione dell'accesso dei prodotti agricoli ACP al mercato comunitario, le limitazioni che essi avrebbero desiderato apportare al meccanismo della clausola di salvaguardia, l'estensione dello STABEX ad un elevatissimo numero di prodotti, un aumento considerevole degli importi dello aiuto finanziario, impegni molto vasti in materia d'investimenti industriali nei loro paesi, eccetera.

Grazie alla volontà dei negoziatori di questa nuova Convenzione per arrivare a risultati soddisfacenti per tutte le parti, è stato finalmente raggiunto un giusto

equilibrio tra le domande degli Stati ACP, giustificate dalle notevoli necessità delle loro economie, e le attuali possibilità della Comunità, compatibilmente con la situazione economica ed in particolare con le difficoltà monetarie e di occupazione che essa deve fronteggiare.

Questi risultati sono stati, in linea di massima, realmente considerati come un sensibile progresso in rapporto a Lomé I dall'opinione pubblica dei paesi partecipanti alla Convenzione, progresso fondato su soluzioni accettabili dalla Comunità e dai suoi Stati membri tenuto conto della loro capacità economica e finanziaria.

I.

Nel settore della cooperazione commerciale, sono previste due categorie di misure riguardanti rispettivamente gli scambi e la promozione commerciale.

1. — Per quanto concerne il regime degli scambi, che rappresenta una delle parti fondamentali della Convenzione, il regime futuro si ispira prevalentemente al sistema istituito nella prima Convenzione di Lomé, in base al quale i prodotti ACP vengono ammessi in franchigia nella Comunità, con l'intesa che i prodotti agricoli: o vengono ammessi in franchigia doganale quando un regolamento comunitario non preveda l'applicazione di una diversa misura all'atto della loro importazione;

oppure la Comunità assicura ad essi un trattamento più favorevole di quello accordato ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

La Comunità, la cui politica agricola comune non è soggetta a negoziato, procederà nella Convenzione di Lomé II, come ha già fatto nella Convenzione di Lomé I, all'adozione di misure destinate a garantire ai prodotti agricoli ACP detto regime più favorevole rispetto a quello applicabile ai paesi terzi.

Gli Stati ACP vengono inoltre informati delle misure previste in materia da una dichiarazione della Comunità allegata al processo verbale della firma della nuova Convenzione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nel complesso, la Comunità desidera che tali regimi di importazione specifici restino simili a quelli che erano stati definiti per Lomé I; contemporaneamente si è tuttavia cercato di migliorare, per quanto concerne taluni prodotti importanti per uno o più Stati ACP, le soluzioni in vigore.

La Comunità ha d'altra parte accettato la riconferma del principio secondo il quale, tenendo conto delle attuali necessità di sviluppo, gli Stati ACP non sono obbligati a sottoscrivere obblighi per quanto concerne la concessione alla Comunità di un qualsiasi regime preferenziale.

Essi si sono tuttavia impegnati a non effettuare discriminazioni tra gli Stati membri e ad accordare alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello stabilito nel regime della nazione più favorita. La Comunità ha inoltre voluto precisare, in una dichiarazione allegata all'Atto finale, che questo trattamento non dovrebbe essere meno favorevole di quello che gli Stati ACP accordano ad altri Stati industrializzati, purché questi ultimi non accordino agli Stati ACP preferenze più ampie di quelle accordate dalla Comunità.

2. — Al fine di evitare qualsiasi deviazione di traffico, la nozione di prodotti originari ed i metodi di cooperazione tra le amministrazioni doganali sono stabiliti dettagliatamente nel Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione di Lomé II, che ha ripreso, migliorandoli a favore dei paesi meno sviluppati in particolare, le disposizioni di un analogo protocollo allegato alla Convenzione di Lomé I.

3. — La Comunità si è riservata il diritto di adottare o di autorizzare uno Stato membro ad adottare misure di salvaguardia qualora l'applicazione della Convenzione comporti gravi perturbazioni in un settore economico o metta in pericolo la stabilità finanziaria esterna della Comunità o di uno Stato membro. La stessa cosa vale nel caso che insorgano difficoltà tali da comportare simili conseguenze nella Comunità o in una regione di quest'ultima. Sono in corso consultazioni, ma si esclude la possibilità che esse ostacolino

decisioni immediate, che potrebbero essere adottate qualora particolari circostanze lo richiedessero.

Le Parti contraenti hanno inoltre convenuto di tenersi informate ed eventualmente di consultarsi quando adottano decisioni che incidono sugli interessi di una di esse, nel caso che la regolamentazione di una Parte contraente ostacoli la circolazione delle merci, nonché in caso di conclusione di un accordo preferenziale da parte della Comunità.

4. — Le misure di carattere generale finora illustrate, sono completate da due Protocolli riguardanti prodotti specifici, rispettivamente il rum e le banane. Ad esempio, questi testi riprendono, e in certi casi migliorano a vantaggio degli ACP, le disposizioni di analoghi protocolli esistenti nell'ambito dell'attuale Convenzione di Lomé. Entrambi i Protocolli non si applicano alle relazioni tra gli ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare. Una dichiarazione comune prevede peraltro la possibilità di modificare il regime d'importazione dei prodotti ACP in questi dipartimenti.

5. — L'altra parte della cooperazione commerciale riguarda la promozione commerciale. È infatti sempre più evidente che la sola adozione di misure liberalizzatrici per l'importazione nella Comunità di prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo non arriva a permettere a tutti questi paesi di beneficiare interamente delle possibilità in tal modo aperte.

I firmatari della nuova Convenzione hanno voluto migliorare sensibilmente questo capitolo, già esistente sotto Lomé I, prevedendo in particolare che un importo di 40 MUCE, destinato a favorire la cooperazione commerciale nell'ambito regionale, si aggiunga agli stanziamenti assegnati a detta cooperazione che potranno figurare nei programmi indicativi degli Stati ACP.

II.

Il sistema STABEX inaugurato dalla Convenzione di Lomé I aveva dato risul-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tati soddisfacenti, nonostante il suo carattere innovativo, pertanto le Parti del negoziato hanno piuttosto cercato di apportarvi, in base all'esperienza e alle richieste degli Stati ACP, ogni possibile innovazione.

Si rammenta che questo sistema mira a garantire la stabilizzazione dei proventi delle esportazioni degli Stati ACP destinate alla Comunità — in casi eccezionali anche di quelle destinate altrove — per i prodotti dai quali dipendono le loro economie, qualora i proventi in questione fossero soggetti a fluttuazioni di prezzi o di quantità. Il sistema è applicabile per i prodotti dai quali un paese dipenda in ragione di una quota del 7,5 per cento.

Il diritto al trasferimento finanziario sorge, sempre secondo la Convenzione di Lomé I, quando nel corso di un anno i proventi dell'esportazione di un determinato prodotto verso la Comunità sono inferiori di almeno il 7,5 per cento alla media dei quattro anni precedenti. Un importo globale è destinato all'applicazione di questo sistema. Il sistema è applicabile a un elenco di 10 prodotti principali che è stato completato durante il periodo di applicazione della Convenzione di Lomé I.

Nella Convenzione di Lomé II, l'elenco dei prodotti è stato esteso ad alcuni altri che rivestono talvolta primaria importanza per uno dei paesi ACP e che sono stati inseriti senza determinare in genere sostanziali aumenti negli oneri dello STABEX: in particolare la gomma, taluni legumi da granella, spezie varie e alcuni prodotti del mare.

Inoltre, il coefficiente minimo di dipendenza — vale a dire quello che indica l'importanza dell'esportazione di un determinato prodotto per un paese ACP — è stato ridotto dal 7,5 per cento al 6 per cento in regola generale e dal 2,5 per cento al 2 per cento per i paesi meno progrediti, privi di sbocchi al mare o insulari. Anche il limite di applicabilità, vale a dire il limite minimo che occorre raggiungere nella variazione dei proventi per beneficiare di trasferimenti finanziari, è stato ridotto dal 6,5 per cento al 2 per cento. Inoltre, la partecipazione degli Stati beneficiari dei

trasferimenti alla ricostituzione delle risorse — i paesi meno progrediti non partecipano finora a tale ricostituzione — potrà estendersi su un periodo di 7 anni e beneficiare di una proroga di due anni.

Gli Stati ACP si sono impegnati a utilizzare i trasferimenti conformemente agli obiettivi fissati dalla Convenzione ed a fornire, al momento della presentazione delle loro domande, indicazioni sull'utilizzazione che essi intendono fare di tali trasferimenti. In tale ambito, lo Stato ACP beneficiario continuerà come in passato a decidere sovranamente dell'utilizzazione delle risorse così trasferite.

Tenendo conto di tutte queste modifiche, l'importo previsto per il sistema STABEX è stato portato da 357 MUCE (Lomé I) a 550 MUCE (Lomé II).

Per quanto concerne il secondo capitolo di questo titolo della Convenzione — impegni particolari per lo zucchero — è stato convenuto che gli impegni assunti alla firma della prima Convenzione di Lomé, come pure il Protocollo n. 3 di quest'ultima, sono tuttora applicabili senza modifiche e non vengono estesi ai DOM francesi.

III.

Il sistema STABEX inaugurato dalla Convenzione di Lomé I riguardava in genere solo prodotti agricoli. Solo il minerale di ferro fu introdotto all'ultimo momento dei precedenti negoziati, per l'insistente domanda di alcuni Stati ACP.

Ma fin dall'apertura dei negoziati 1978-1979 gli Stati ACP, di cui alcuni sono grandi esportatori di prodotti minerari nella Comunità, chiesero che si estendesse il sistema STABEX all'insieme di questi prodotti o che si trovassero speciali soluzioni per i medesimi.

L'applicazione pura e semplice del sistema STABEX ai prodotti minerari sollevava però difficoltà di tutti i tipi, in particolare sul piano commerciale, finanziario, economico e politico. La Comunità e gli Stati membri ritenevano però che tale domanda, vista la dipendenza dell'Europa nel

settore dei prodotti minerari e considerata la notevole e rapida riduzione degli investimenti minerari in Africa, meritasse d'essere presa in considerazione.

La Comunità si è orientata, da un lato, verso un sistema di aiuti a progetti e programmi e, dall'altro, verso l'apertura di nuove prospettive per lo sviluppo del potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP.

1. — Il sistema previsto dalla nuova Convenzione mira ad aiutare gli Stati ACP la cui economia dipende in misura considerevole dal settore minerario a far fronte alla degradazione delle loro capacità di esportazione di tali prodotti nella Comunità. Esso si applica ai seguenti prodotti minerari: rame e cobalto, fosfati, manganese, bauxite e allumina, stagno, minerale di ferro. Il meccanismo, che disporrà d'una dotazione di 280 MUCE ripartita in frazioni annue uguali, permetterà agli Stati ACP la cui economia dipende in misura considerevole dall'esportazione di questi prodotti di beneficiare d'interventi finanziari che li aiuteranno a fronteggiare le conseguenze di eventuali gravi perturbazioni.

La possibilità di tale ricorso viene aperta quando per uno di questi prodotti viene constatata o prevista una riduzione sostanziale della capacità di produzione o di esportazione, in misura tale da incidere seriamente sullo sviluppo dello Stato ACP interessato, impedendo così il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero il ripristino o il mantenimento della capacità d'esportazione, come pure in caso di incidenti o di eventi politici gravi.

La soglia di dipendenza è fissata al 15 per cento come regola generale e al 10 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare o insulari. Gli interventi saranno effettuati sotto forma di finanziamenti di progetti e programmi e saranno gestiti dalla Commissione.

I finanziamenti saranno rimborsati dagli Stati beneficiari alle stesse condizioni dei prestiti speciali previsti nel quadro del FES. Un solo Stato ACP non può benefi-

ciare di più del 50 per cento dei fondi disponibili come frazione annua. Diverse modalità d'esecuzione sono state riprese dal sistema STABEX, per esempio per quanto concerne il riporto delle rimanenze da un anno all'altro, la riduzione delle frazioni annue in caso di insufficienza delle risorse o l'assegnazione di eventuali rimanenze allo scadere della Convenzione.

Queste disposizioni sono completate da misure che consentono la concessione di anticipi destinati a facilitare l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione dei progetti o programmi contemplati dal capitolo.

2. — D'altra parte la Comunità intraprenderà azioni d'assistenza tecnica e contribuirà con capitali di rischio all'esplorazione e alla prospezione mineraria ed energetica negli Stati ACP. Inoltre la BEI potrà impegnare le risorse proprie al di là dell'importo già fissato nel quadro del capitolo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica, per progetti d'investimenti minerari ed energetici riconosciuti di comune interesse dagli Stati ACP interessati e dalla Comunità. Infine una dichiarazione comune prevede che la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possano concludere accordi relativi a progetti specifici qualora la Comunità, ed eventualmente imprese europee, partecipino al loro finanziamento.

IV.

I negoziatori della Convenzione di Lomé I non erano potuti pervenire ad un accordo sostanziale sul trattamento da riservare agli investimenti negli Stati ACP.

Come la maggior parte dei paesi in via di sviluppo, gli Stati ACP riconoscono d'avere notevole bisogno d'investimenti. Ma intendono restare pienamente liberi di disporre dello sviluppo degli investimenti provenienti da altri paesi, anche solo per la scelta dei settori in cui questi investimenti devono effettuarsi e della loro localizzazione.

Ed è per questo che nel corso dei negoziati si sono avute discussioni molto lunghe e difficili, che si sono protratte fino all'ultimo minuto prima della firma. Dopo difficili discussioni, sia in seno alla Comunità che con gli Stati ACP, è stato suggerito di ricercare una soluzione a questi problemi attraverso il riconoscimento, da parte degli ACP, del principio della non discriminazione nel trattamento riservato agli investimenti originari degli Stati membri della Comunità negli Stati ACP. Ciò permette a ogni Stato membro di beneficiare dei vantaggi accordati da uno Stato ACP ad altri Stati membri nel quadro di accordi bilaterali relativi al trattamento da riservare agli investimenti.

Finalmente gli Stati ACP hanno accettato di riconoscere il principio della non discriminazione. È questo l'oggetto dello articolo 64 della nuova Convenzione. Essi hanno però chiesto che si definiscano le condizioni d'applicazione del principio, il che ha portato a discussioni aspre e prolungate che si sono concluse con la dichiarazione comune n. IX allegata all'Atto finale della nuova Convenzione.

V.

La cooperazione industriale aveva formato l'oggetto di disposizioni molto accurate nella Convenzione di Lomé I. Gli Stati ACP hanno ritenuto che i risultati siano stati nel complesso deludenti. Per questo motivo i negoziatori della nuova Convenzione hanno voluto precisare i principi di fondo della cooperazione ACP-CEE e definire con maggior cura i compiti degli organi incaricati d'applicarla, essenzialmente il Comitato ACP-CEE per la cooperazione industriale e il Centro ACP-CEE per lo sviluppo industriale. Essi hanno altresì fissato l'importo della dotazione assegnata al Centro, cosa che non era stata fatta nell'ambito di Lomé I.

Inoltre gli Stati ACP hanno chiesto con insistenza che considerevoli mezzi finanziari fossero messi a loro disposizione per uno sviluppo accelerato nel settore industriale. In risposta a questa richiesta, la

Comunità non ha cessato di dire che intende continuare a svolgere questi compiti con gli strumenti già esistenti, e cioè con il Fondo europeo di sviluppo, gli interventi della Banca europea per gli investimenti e il Centro ACP-CEE per lo sviluppo industriale (CSI). Essa ha anche accettato, in una dichiarazione comune (Allegato X), di riconoscere la necessità di mobilitare risorse finanziarie supplementari e di trovare soluzioni adeguate a questo scopo. Comunità e Stati ACP hanno peraltro deciso di intraprendere insieme un'analisi dettagliata di questo problema e dei mezzi per procurarsi risorse supplementari; analisi che dovrà essere conclusa al più presto possibile, e comunque non oltre nove mesi dopo la firma della Convenzione.

Inoltre (Allegato XI) le Parti contraenti hanno convenuto di intraprendere uno studio comune per individuare quali misure specifiche sia opportuno adottare nei confronti degli Stati meno sviluppati, privi di sbocchi sul mare o insulari per migliorarne le possibilità di attirare gli investimenti.

VI.

Nuovo capitolo nelle relazioni ACP-CEE, i testi relativi alla cooperazione agricola dimostrano chiaramente la volontà dei partners di risolvere i problemi relativi allo sviluppo rurale, alla produzione agricola e alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare delle popolazioni dei paesi ACP. Sono previste azioni particolari di cooperazione (sviluppo rurale integrato; sistemazione idro-agricola; protezione, conservazione e magazzinaggio dei raccolti; allevamento; pesca; risorse forestali; ricerca agraria; formazione). In una dichiarazione comune iscritta al processo verbale dei negoziati è prevista l'istituzione di un sottocomitato del Comitato degli ambasciatori ACP-CEE per facilitare il conseguimento di questi obiettivi e l'esecuzione di queste azioni.

Inoltre la nuova Convenzione prevede l'istituzione di un Centro tecnico per la

cooperazione agricola e rurale per aiutare le autorità degli Stati ACP ad ottenere un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale. Il Centro assicurerà la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche, orienterà verso gli organismi qualificati a rispondervi le domande degli Stati ACP, faciliterà la diffusione delle pubblicazioni scientifiche in materia agricola nonché l'accesso alle banche dei dati. Esso promuoverà incontri fra ricercatori, pianificatori ed agenti di sviluppo, orienterà le domande di formazione specifica e, in linea generale, faciliterà l'accesso degli Stati ACP ai risultati delle attività degli organismi competenti per le questioni tecniche in materia agricola e rurale. Organizzerà tra gli organismi ACP e gli organismi comunitari riunioni vertenti in particolare sull'agricoltura tropicale e sullo sviluppo rurale.

È con questo stesso spirito che la Comunità e gli Stati ACP cercheranno il modo di combinare le azioni previste dalla nuova Convenzione con le azioni di aiuto alimentare che fossero decise unilateralmente dalla Comunità. Inoltre la Comunità contribuirà alla sicurezza alimentare degli Stati ACP utilizzando gli strumenti esistenti nel quadro della politica agricola comune, diretti a facilitarne le transazioni commerciali per prodotti alimentari.

Nel campo della cooperazione agricola verrà concessa una speciale priorità alle difficoltà specifiche degli Stati ACP meno sviluppati.

VII.

La Comunità e gli Stati membri appor-teranno, come in passato, la loro cooperazione finanziaria e tecnica agli Stati ACP affinché questi possano far fronte ai propri problemi di sviluppo. Questa cooperazione, che si baserà sulle priorità definite dagli Stati ACP e mirerà al reciproco interesse delle Parti, dovrà aiutare gli Stati ACP a migliorare e meglio controllare le condizioni del loro sviluppo, contribuire a un'espansione armoniosa e costante, con

un miglioramento del tenore di vita. Essa permetterà anche agli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà di carattere eccezionale di beneficiare di aiuti d'urgenza. Sarà accordata priorità a misure appropriate che tengano conto dei problemi specifici degli Stati ACP senza sbocco sul mare e delle particolari difficoltà degli Stati ACP insulari. Sono previste misure specifiche per gli Stati meno sviluppati.

Per la cooperazione finanziaria nel quadro della nuova Convenzione è previsto un importo globale di 5.227 milioni di unità di conto, di cui 4.542 milioni provengono dal FES e 685 milioni sono costituiti da prestiti della BEI. Lo sforzo della Comunità in materia è completato da una riduzione delle spese finora imputate al FES, poiché le spese di funzionamento delle delegazioni della Commissione nei paesi ACP, stimate a 180 milioni di unità di conto, saranno a carico del bilancio comunitario. In proposito occorre anche menzionare gli interventi complementari, stimati a 200 milioni di unità di conto, che la Banca europea per gli investimenti potrebbe fare sulle risorse proprie nel campo degli investimenti minerari, in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del suo statuto. Lo sforzo comunitario a favore degli Stati ACP ammonterà dunque complessivamente a 5.605 milioni di unità di conto europee.

L'aiuto della Comunità potrà assumere la forma di sovvenzioni (2.928 milioni di unità di conto europee), di prestiti speciali (504 milioni di unità di conto europee; per 40 anni, con dilazione d'ammortamento di 10 anni, all'interesse annuo dell'1 per cento) o di capitali di rischio (280 milioni di unità di conto europee; progetti industriali, minerari, turistici ed eventualmente trasporti, telecomunicazioni ed energia). Si ricorderà che 550 milioni di unità di conto europee saranno assegnati allo STABEX, che 280 milioni di unità di conto sono destinati allo speciale sistema di finanziamento per i prodotti minerari (vedi sopra) e che ai prestiti della BEI possono essere associati abbuoni d'interessi a carico del FES.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'importo dell'aiuto inizialmente previsto dalla Comunità, benché notevolmente superiore a quello previsto dalla Convenzione di Lomé I (3.390 milioni di unità di conto), a giudizio degli Stati ACP non corrispondeva interamente ai loro bisogni: si è però fatto osservare agli Stati ACP che, nello stabilire tale importo, la Comunità e gli Stati membri avevano tenuto conto dell'aumento del numero degli Stati ACP dopo la firma di Lomé I, degli effetti delle varie svalutazioni intervenute dopo tale data e dell'ampliamento degli obiettivi di Lomé II rispetto a Lomé I. La cifra finalmente adottata rappresenta un miglioramento sensibile rispetto alla situazione attuale, soprattutto se si tien conto dei limiti che i firmatari europei hanno voluto imporsi a causa della situazione delle loro economie e della crisi mondiale.

Occorre anche osservare che questi importi sono in se stessi uno stimolo ad altri aiuti, dato che la nuova Convenzione insiste, più di quanto si è fatto in passato, sull'importanza dei finanziamenti congiunti, a causa dei validissimi risultati così ottenuti nell'applicazione di Lomé.

La gestione di questo fondo, pur continuando a beneficiare delle consuete garanzie, è stata snellita il più possibile, e gli Stati ACP sono stati associati ancora più strettamente a queste responsabilità. È ad essi che spetterà definire i loro obiettivi e le loro priorità, adottare il programma indicativo, scegliere i progetti da presentare per il finanziamento comunitario, preparare i fascicoli, negoziare e stipulare i contratti d'appalto, eseguire, gestire e curare i progetti finanziati dalla Comunità. La partecipazione degli ACP è stata inoltre migliorata con l'istituzione d'un comitato paritetico ACP-CEE specialmente incaricato di studiare, su un piano generale, i miglioramenti da apportare al sistema, di raccogliere informazioni sulle procedure esistenti, d'esaminare le difficoltà incontrate e di fare tutte le osservazioni e le proposte necessarie.

Sono previste misure finanziarie particolari per favorire, più che in passato, la cooperazione regionale e interregionale tra gli Stati ACP, aiutare le piccole e medie

imprese e proseguire, migliorandolo, l'esperimento particolarmente fruttuoso dell'aiuto ai microprogetti.

VIII.

Un titolo della nuova Convenzione è dedicato alle disposizioni generali per gli Stati ACP meno progrediti, da un lato, e per gli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari, dall'altro.

Le suddette disposizioni generali completano le disposizioni previste in materia di scambi, di promozione commerciale, di stabilizzazione dei proventi da esportazione, di aiuto alla produzione mineraria, di cooperazione industriale, di cooperazione agricola e in materia finanziaria.

IX.

Le disposizioni relative ai pagamenti correnti ed ai movimenti di capitali sono, in misura notevole, identiche alle disposizioni contenute nella Convenzione di Lomé I.

La nuova Convenzione di Lomé contiene anche alcuni impegni in materia di pesca marittima, trasporti marittimi e lavoratori migranti.

a) Per quanto riguarda la pesca marittima, la Comunità e gli Stati ACP riconoscono l'importanza dello sviluppo delle risorse ittiche nelle acque degli Stati ACP quale contributo allo sviluppo ACP. Gli Stati ACP sono disposti a negoziare con la Comunità accordi bilaterali di pesca che garantiscano condizioni reciprocamente soddisfacenti alle navi che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità nelle acque marittime di uno Stato ACP. Tali accordi dovranno impedire le discriminazioni tra Stati membri. La Comunità agirà in modo analogo qualora gli Stati ACP vogliano esercitare attività di pesca nella zona di pesca cui si applica il Trattato di Roma.

È stato convenuto che tali negoziati verteranno sulle attività tradizionali di pesca esercitate attualmente o di recente. Le

Parti contraenti hanno inoltre convenuto di cooperare direttamente per garantire la conservazione delle risorse ittiche e promuovere l'obiettivo della loro migliore utilizzazione.

La Comunità, riconoscendo il diritto degli Stati ACP costieri di valorizzare e gestire le proprie risorse ittiche, ha accettato che venga effettuato un esame delle attuali norme d'origine per determinare le eventuali modifiche. Le norme d'origine fissate dalla nuova Convenzione riprendono infatti il principio di Lomé I, secondo cui i prodotti della pesca degli Stati ACP che vengono esportati nella Comunità devono provenire da navi ACP, immatricolate in uno Stato membro o in uno Stato ACP, battenti bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP, appartenenti almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati che sono Parti della Convenzione ed il cui equipaggio sia composto almeno al 50 per cento da cittadini degli Stati Parti della Convenzione. Gli Stati ACP ritengono tali limiti troppo rigorosi poiché, a loro parere, tutte le catture effettuate nelle acque ACP e sbarcate in un porto ACP dovrebbero beneficiare di un carattere originario. Per tale motivo hanno chiesto che venga effettuato il riesame di cui sopra.

La Comunità continuerà infine, tramite l'aiuto finanziario, a partecipare allo sviluppo delle attività di pesca in mare.

b) Per quanto riguarda i trasporti marittimi, oltre agli aiuti che la Comunità si è impegnata a concedere agli Stati ACP insulari ed alla cooperazione regionale ed interregionale, è stato riconosciuto che lo sviluppo dei servizi dei trasporti marittimi deve essere abbinato allo sviluppo ed alla promozione del commercio tra Stati ACP e Comunità. Le Parti contraenti hanno evidenziato l'importanza del contributo della Comunità nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite su un codice di comportamento delle conferenze marittime. La Comunità, riconoscendo le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa, si è dichiarata disposta ad esaminare con gli Stati ACP i temi di interesse comune

che riguardano tale settore. Nel contesto degli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità si è quindi dichiarata disposta a contribuire allo sviluppo dei trasporti marittimi negli Stati ACP, in particolare nel settore degli studi per migliorare i servizi di trasporto marittimo, la creazione e lo sviluppo di compagnie marittime e di imprese comuni ACP-CEE, l'assistenza tecnica in materia di formazione dei marinai e di regolamentazioni marittime, nonché l'esecuzione di studi di fattibilità sul funzionamento dei porti e cantieri navali ACP.

c) Mediante una dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini delle Parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato ACP, è stato convenuto che ogni Stato membro conceda ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

Ciascuno Stato ACP concede, secondo tale dichiarazione, questo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità che esercitano legalmente sul suo territorio una attività dipendente.

Il principio di base stabilito da tale dichiarazione si applica anche alla sicurezza sociale; e in tal caso ne beneficiano del pari i familiari coabitanti dei lavoratori. Le disposizioni di tale testo non pregiudicano evidentemente gli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi prevedano un regime più favorevole. Infine, le Parti della Convenzione sono d'accordo affinché le questioni derivanti da tale dichiarazione siano risolte in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante accordi appropriati.

X.

Le due Convenzioni di Lomé (analogamente alle Convenzioni tra la Comunità a Sei e i SAMA) si distinguono dagli accordi economici o commerciali consueti grazie all'esistenza di Istituzioni comuni

che hanno il compito di creare a tutti i livelli stretti contatti tra i responsabili della Comunità, degli Stati membri e dei paesi ACP e garantire in comune l'applicazione soddisfacente ed il funzionamento armonioso della Convenzione.

Tali disposizioni istituzionali prevedono un Consiglio dei ministri, un Comitato degli ambasciatori, un'Assemblea consultiva e una procedura per dirimere le controversie.

Il Consiglio dei ministri ACP-CEE costituisce il perno delle relazioni ACP-CEE. Esso è composto dai membri del Consiglio delle Comunità Europee e da membri della Commissione delle Comunità, da un lato, e da un membro del Governo di ciascuno Stato ACP, dall'altro.

Il Consiglio dei ministri ACP-CEE si riunisce, in linea di massima, una volta all'anno e inoltre ogni qualvolta sia necessario. La Presidenza è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità e da un membro del governo di uno Stato ACP. Esso si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

Esso definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere, esamina periodicamente i risultati dell'applicazione della Convenzione, prende i provvedimenti necessari per il conseguimento dei suoi obiettivi, prende in considerazione le risoluzioni o raccomandazioni dell'Assemblea consultiva. Esso può prendere tutte le disposizioni atte a mantenere efficacemente contatti, consultazioni e la cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP; sotto l'egida del Consiglio dei ministri ACP-CEE possono inoltre aver luogo riunioni *ad hoc* su temi definiti di interesse comune.

Le consultazioni previste dalla Convenzione hanno luogo in sede di Consiglio dei ministri. Su richiesta di una delle parti contraenti si possono avere scambi di idee sulle questioni in diretta relazione con le materie contemplate dalla Convenzione. Le parti contraenti possono inoltre procedere, di comune accordo, a scambi di idee in sede di Consiglio su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.

Il Comitato degli ambasciatori è composto di un rappresentante di ogni Stato membro della Comunità e di un rappresentante della Commissione, da un lato, e di un rappresentante di ciascuno Stato ACP, dall'altro.

Esso assiste il Consiglio ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo. Esamina il funzionamento della Convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento dei suoi obiettivi. Riferisce al Consiglio sulle attività svolte e gli presenta le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari.

Il Comitato degli ambasciatori controlla i lavori dei Comitati, Organi o Gruppi creati dalla Convenzione o in applicazione della medesima. Esso si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Il Segretariato del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori continuerà ad essere esercitato, come in passato, da un Consegretario proposto dalla CEE ed un Consegretario proposto dagli ACP.

L'Assemblea consultiva ACP-CEE è composta, su base paritetica, di membri del Parlamento europeo e di parlamentari o rappresentanti designati dagli Stati ACP.

Essa può presentare al Consiglio tutte le conclusioni o raccomandazioni che riterrà adeguate.

Essa esamina la relazione annua del Consiglio dei ministri ACP-CEE. L'Assemblea consultiva può, su una base *ad hoc*, istituire tutti i collegamenti che ritiene auspicabili per raccogliere i pareri degli ambienti economici e sociali.

Le delibere dell'Assemblea consultiva sono preparate da un Comitato paritetico.

Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della Convenzione devono essere innanzi tutto deferite al Consiglio dei ministri; se quest'ultimo non è in grado di dirimere la controversia, esso può avviare un procedimento di buoni uffici.

Se non si giunge alla composizione della controversia, si fa ricorso ad una procedura arbitrale.

Le disposizioni generali e finali della Convenzione contengono le norme abituali

per quanto riguarda il campo di applicazione, l'entrata in vigore e la partecipazione di nuovi Stati. La Convenzione entrerà in vigore dopo che saranno stati depositati gli strumenti di ratifica e di conclusione degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP, nonché l'atto di conclusione da parte della Comunità.

La Convenzione scade il 28 febbraio 1985.

* * *

Da tale analisi risulta che gli orientamenti fondamentali della Convenzione di Lomé I sono stati mantenuti. E innanzi tutto il principio secondo cui la Comunità e gli Stati membri, mediante una Convenzione, mettono a disposizione dei paesi in via di sviluppo con i quali hanno rapporti economici particolari una serie di possibilità atte a fornire ad ognuno dei paesi interessati un'assistenza adeguata alla sua particolare situazione. Anche il principio di aprire senza reciprocità il mercato comunitario alle esportazioni dei prodotti ACP è stato mantenuto, fatto salvo beninteso il regime particolare applicabile ai prodotti agricoli e la possibilità di un ricorso alla clausola di salvaguardia. Il protocollo « Zucchero » continuerà ad essere applicato. Lo STABEX, i cui meccanismi sono stati perfezionati e lievemente ampliati, resta applicabile poiché, sino ad oggi, ha dato un risultato soddisfacente. Anche la cooperazione finanziaria e tecnica è stata aggiornata ed ammodernata e alla sua gestione gli Stati ACP potranno partecipare in misura maggiore.

Va tuttavia sottolineato che la Convenzione di Lomé II contiene alcune novità considerevoli, come il regime applicabile ai prodotti minerari e la non discriminazione da parte degli Stati ACP per quanto riguarda gli investimenti provenienti dalla Comunità. Inoltre, lo sviluppo della cooperazione agricola, una maggiore efficacia della promozione commerciale e soprattutto della cooperazione industriale, contribuiscono a dare un nuovo aspetto ai rapporti tra Comunità e Stati ACP.

Va infine sottolineata l'importanza che assume — come già in Lomé I — l'esistenza di istituzioni comuni, che costituiscono un luogo d'incontro fra responsabili politici e un mezzo di gestione della futura Convenzione.

* * *

L'entrata in vigore della seconda Convenzione ACP-CEE di Lomé confermerà il movimento innovatore di importanza mondiale che costituisce l'instaurazione di rapporti economici particolari tra la Comunità economica europea e i 58 paesi in via di sviluppo di tre zone geografiche: la quasi totalità degli Stati dell'Africa nera, la maggioranza degli Stati dei Caraibi divenuti indipendenti e taluni paesi in via di sviluppo del Pacifico.

La Convenzione dimostrerà al mondo intero la volontà della Comunità e degli Stati membri di dare una risposta ampia e completa alla soluzione dei problemi dello sviluppo, creando in tal modo un modello di rapporti tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo compatibile con le aspirazioni della comunità internazionale ad un nuovo ordine economico internazionale più giusto ed equilibrato.

B) L'Accordo relativo ai prodotti di competenza della CECA prevede la concessione della franchigia doganale a tali prodotti esportati dai Paesi ACP nella Comunità.

Tale trattamento non è però reciproco: in base all'accordo gli ACP s'impegnano a non trattare in modo discriminatorio gli Stati membri ed accordano loro un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.

È prevista, inoltre, la possibilità per la Comunità di adottare misure adeguate nel caso in cui la differenza dei prezzi di offerta dei prodotti ACP crei perturbazioni sul mercato comunitario.

C) Conformemente a quanto avvenuto per le due precedenti Convenzioni di Yaoundé e di Lomé I, gli Stati membri

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

hanno stipulato e firmato, il 20 novembre 1979 a Bruxelles, un Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della nuova Convenzione di Lomé tra la CEE e gli Stati africani dei Caraibi e del Pacifico, del 31 ottobre 1979.

Tale Accordo prevede, in particolare, le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri CEE-ACP; nonché le misure che dovranno essere adottate in caso dovessero sorgere divergenze sia tra la Comunità e gli Stati ACP, sia tra gli stessi Stati membri.

L'Accordo interno in esame rende inoltre obbligatorio il reciproco scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione circa qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa che riguardi materie trattate nella Convenzione concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP.

D) Conformemente a quanto effettuato in occasione delle precedenti Convenzioni di Yaoundé e di Lomé I, gli Stati membri della Comunità hanno stipulato e firmato, il 20 novembre 1979 a Bruxelles, un Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità previsti dalla nuova Convenzione CEE-ACP firmata a Lomé il 31 ottobre 1979.

L'Accordo in parola ha lo scopo di assicurare l'effettiva esecuzione delle disposizioni previste dalla Convenzione e della Decisione relativa all'Associazione dei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) che farà seguito a quella del 29 giugno 1976.

Obiettivo dell'accordo è, soprattutto, la istituzione del V Fondo Europeo di Sviluppo (FES) di cui fissa le modalità di dotazione ed i contributi degli Stati membri. Esso stabilisce, inoltre, le regole di gestione della cooperazione finanziaria e tecnica, definisce le procedure di programmazione e di approvazione degli aiuti nonché le modalità di controllo della loro utilizzazione.

I. — *Dotazione del V FES e ripartizione dei contributi degli Stati membri: modalità di intervento della Banca Europea degli Investimenti.*

1. — Ai fini della esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica gli Stati membri si sono imposti uno sforzo finanziario non indifferente. L'ammontare totale degli aiuti previsti dalla nuova Convenzione di Lomé a favore degli Stati ACP è di 5.227 MUCE, di questi la dotazione del FES ammonta a 4.625 MUCE, di cui 4.542 MUCE sono destinati agli ACP firmatari della Convenzione e 94 MUCE ai PTOM associati, di cui alla quarta parte dei Trattati di Roma.

I contributi al FES degli Stati membri sono ripartiti come segue:

Belgio 273,524 MUCE pari al 5,9 per cento;

Danimarca 115,900 MUCE pari al 2,5 per cento;

Repubblica Federale di Germania 1.311,988 MUCE pari al 28,3 per cento;

Francia 1.186,816 MUCE pari al 25,6 per cento;

Irlanda 27,816 MUCE pari allo 0,6 per cento;

Italia 533,140 MUCE pari all'11,5 per cento;

Lussemburgo 9,272 MUCE pari allo 0,2 per cento;

Paesi Bassi 343,064 MUCE pari al 7,4 per cento;

Regno Unito 834,480 MUCE pari al 18,0 per cento.

Questa ripartizione dei contributi, risultata da un lungo e delicato negoziato tra gli Stati membri, non riprende alcuna delle chiavi di ripartizione che figurano nel Trattato di Roma.

2. — Va inoltre ricordato che alla dotazione del V FES (4.652 MUCE) vanno aggiunti, sino ad un massimo di 700 MUCE i prestiti accordati dalla Banca Europea

degli Investimenti sulle risorse proprie, di cui 685 MUCE a favore degli Stati ACP e 15 MUCE a favore dei PTOM (articolo 2).

Tali prestiti possono essere accompagnati da abbuoni di interessi. Infatti un ammontare di 175 MUCE è riservato a tal fine sulle somme previste per gli interventi sotto forma di sovvenzioni (articolo 4).

È stata inoltre prevista, entro un tetto di 200 MUCE, la possibilità di interventi complementari della BEI sulle risorse proprie, per il finanziamento di determinati investimenti nel settore minerario ed energetico di cui all'articolo 59 della Convenzione.

Gli Stati membri hanno accordato la loro garanzia per i prestiti della BEI. Questa si limita al 75 per cento dell'ammontare totale dei crediti concessi dalla Banca e sarà oggetto di contratti specifici tra ciascuno degli Stati membri e la BEI (articolo 8).

Per il finanziamento dei progetti di investimento nel settore minerario ed energetico gli Stati membri possono, su richiesta della Banca e per determinati casi specifici, garantire quote superiori al 75 per cento sino al 100 per cento dei crediti concessi dalla BEI (articolo 8).

3. — Tutte le operazioni finanziarie eseguite nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica a favore degli ACP e dei PTOM, ad eccezione dei prestiti BEI sulle risorse proprie, sono imputate al FES, escluse quindi dal Bilancio comunitario (articolo 5).

Va tuttavia ricordato che le spese per le Delegazioni della Commissione, sinora gravanti sui fondi FES, saranno imputate sul bilancio comunitario.

4. — Le modalità di imputazione e di versamento dei contributi degli Stati membri sono identiche a quelle fissate nell'Accordo interno del 1975 relativo alla prima Convenzione di Lomé.

Il Consiglio stabilisce ogni anno, a maggioranza qualificata prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, dell'Accordo, sulla base di scadenziari sottoposti alla Commis-

sione, la richiesta dei contributi degli Stati membri.

Se nel corso dell'anno i contributi risultano insufficienti per far fronte agli impegni del Fondo, la Commissione sottopone al Consiglio delle proposte complementari (articolo 6).

5. — L'Unità di conto utilizzata per la applicazione dell'Accordo in esame — sia per le somme messe a disposizione del FES sia per quelle fornite dalla BEI, è quella definita nella decisione 75/250/CP del Consiglio del 21 aprile 1975 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. L 104 del 24 aprile 1975 p. 35). Essa potrà essere sostituita dall'ECU (articolo 3).

6. — L'Accordo prevede, infine, che — come per i fondi precedenti — eventuali rimanenze del V FES saranno utilizzate secondo modalità uguali a quelle previste dalla Convenzione e dall'accordo in esame; gli Stati membri si impegnano quindi a versare, allo scadere dell'Accordo interno ed alle condizioni da esso previste (articolo 6) la parte dei loro contributi che non è stata ancora richiesta.

II. — *Principi e regole di gestione della cooperazione finanziaria e tecnica.*

L'Accordo in esame precisa, da una parte, la ripartizione delle competenze tra la Commissione e la BEI per l'istruzione e l'esecuzione finanziaria dei progetti (articoli da 10 a 14) e regola, d'altra parte, il ruolo degli Stati membri, soprattutto ai diversi stadi della programmazione degli aiuti e dell'approvazione delle proposte di finanziamento (articoli da 15 a 24).

1. — Le disposizioni concernenti la programmazione degli aiuti sono molto simili a quelle che figuravano nel precedente Accordo del 1975 relativo alla prima Convenzione di Lomé. Esse tengono tuttavia conto delle nuove regole di procedura previste dall'articolo 109 della nuova Convenzione.

Gli scambi di vedute previsti tra gli Stati membri, la Commissione e la BEI

hanno lo scopo di rendere possibile uno scambio di informazioni il più possibile regolare e completo, circa gli aiuti accordati o previsti a favore degli ACP e dei PTOM, al fine di assicurare il migliore coordinamento tra l'aiuto comunitario e gli aiuti degli Stati membri (articoli 15 e 16).

2. — L'accordo interno finanziario ripropone l'istituzione, in seno alla Commissione, di un Comitato composto dai Rappresentanti degli Stati membri. Tale Comitato FES è chiamato ad esprimere il proprio parere sulle proposte di finanziamento che gli sono sottoposte dalla Commissione (articolo 17). L'Accordo ripropone inoltre il Comitato BEI (articolo 22).

Le regole di funzionamento del Comitato FES e del Comitato BEI sono analoghe a quelle dell'accordo precedente. Esse riconducono, in particolare, adattandole alle nuove procedure previste dall'articolo 113 della nuova Convenzione, le disposizioni relative alla consultazione degli Stati ACP (articoli 17, 18, 22 e 23).

In seno a tali Comitati, è attribuita ai voti degli Stati membri la seguente ponderazione.

Belgio	6	Italia	12
Danimarca	3	Lussemburgo	1
Repubblica Federale tedesca	27	Paesi Bassi	8
Francia	24	Regno Unito	17
Irlanda	2		

3. — Per quanto concerne l'adozione di decisioni di finanziamento, è mantenuta la procedura tradizionale. Le proposte di finanziamento accompagnate dal parere del Comitato FES sono sottoposte alla Commissione per la relativa decisione. Se tuttavia quest'ultima intende scostarsi dal parere del Comitato, o in assenza di un parere favorevole di quest'ultimo, la Commissione deve o rinunciare al finanziamento o demandare la questione al Consiglio che deciderà in merito a maggioranza

qualificata, conformemente alle regole del Comitato FES (articolo 19).

L'organismo di gestione non può quindi agire in assenza di un parere favorevole del Comitato FES. Gli stessi principi e regole valgono per il Comitato BEI, salvo talune differenze derivanti essenzialmente dai regolamenti statutari propri della BEI (articolo 24).

4. — Come per il passato, un rapporto annuale è sottoposto dalla Commissione e dalla Banca al Consiglio sulle condizioni di esecuzione e utilizzazione degli aiuti finanziati dalla Comunità. Il Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata di 69 voti, prenderà le misure che si renderanno necessarie (articolo 25).

In materia di stabilizzazione dei proventi dell'esportazione, l'Accordo in esame prevede che la Commissione rediga ogni anno una relazione riassuntiva sul funzionamento del sistema e sulla utilizzazione da parte degli Stati ACP e PTOM dei fondi trasferiti (articolo 26).

III. — Disposizioni finali.

1. — Il Consiglio stabilirà, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, il regolamento finanziario relativo alle condizioni di esecuzione dell'Accordo interno in esame (articolo 28).

2. — L'articolo 29 dell'Accordo prevede le modalità di organizzazione delle procedure di controllo e di scarico delle operazioni finanziarie effettuate dalla Commissione e dalla BEI.

Per quanto concerne le operazioni gestite dal FES sarà la Corte dei conti delle Comunità ad esercitare i propri poteri. Lo scarico della gestione finanziaria è dato dall'Assemblea su raccomandazione del Consiglio.

Le operazioni finanziate dal FES ma gestite dalla BEI saranno oggetto di controllo e scarico secondo le procedure previste dallo statuto della Banca per l'insieme delle sue operazioni.

3. — Come per il passato, le somme residue del FES precedente continueranno ad essere amministrate secondo le norme applicabili a ciascun Fondo (articolo 30).

4. — L'articolo 31 fissa le regole per l'approvazione dell'Accordo in esame da

parte di ciascuno Stato membro. Esso precisa, inoltre, che l'Accordo stesso, concluso per la stessa durata della Convenzione, rimarrà in vigore anche oltre la data di scadenza della Convenzione medesima e sino alla integrale esecuzione di tutte le operazioni finanziate in base alla Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Seconda Convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con Protocolli, Atto finale, Allegati e Scambio di lettere, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979;

b) accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lomé il 31 ottobre 1979;

c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della Seconda Convenzione CEE-Stati ACP di Lomé, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979;

d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti delle Comunità, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 183, 77 e 31 degli Atti stessi.

ART. 3.

Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa valutata in lire 618.442.400.000.

All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in lire 10.000.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; per gli anni 1981 e successivi, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

ACCORDO INTERNO

**relativo ai provvedimenti da prendere
ed alle procedure da seguire per l'applicazione
della seconda Convenzione ACP-CEE di Lomé**

PAGINA BIANCA

ACCORDO INTERNO
relativo ai provvedimenti da prendere
ed alle procedure da seguire per l'applicazione
della seconda Convenzione ACP-CEE di Lomé

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il trattato, e la seconda convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 31 ottobre 1979 in appresso denominata la convenzione;

CONSIDERANDO che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla Convenzione, in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE; che d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

CONSIDERANDO che è quindi necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE; che spetterà loro, inoltre, prendere negli stessi settori i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

CONSIDERANDO che occorre altresì prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa, e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP;

CONSIDERANDO che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la convenzione, previa consultazione della Commissione delle Comunità Europee,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

ARTICOLO. 1.

1. - La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE, quando esso è investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

2. - Quando, in applicazione dell'articolo 169 della convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli Ambasciatori previsto dalla convenzione, il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

3. - La posizione comune che i rappresentanti della Comunità prendono in sede di Comitato degli Ambasciatori è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

ARTICOLO. 2.

1. - Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.

2. - Il paragrafo 1 è anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli Ambasciatori in applicazione dell'articolo 171 della Convenzione.

ARTICOLO. 3.

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione in sede di Consiglio.

ARTICOLO. 4.

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 176 della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri, consulta in via preliminare gli altri Stati membri.

Se il Consiglio dei Ministri ACP-CEE è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.

ARTICOLO. 5.

Le controversie sorte tra Stati membri circa la convenzione, i protocolli che vi sono allegati nonché gli accordi interni firmati per l'applicazione della convenzione sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di giustizia delle Comunità Europee nelle condizioni previste dal trattato e dal protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto trattato.

ARTICOLO. 6.

I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente accordo.

ARTICOLO 7.

Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretario del Consiglio delle Comunità Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo entra in vigore, purché siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

ARTICOLO. 8.

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

FATTO a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentosettantanove.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Pour le Gouvernement de la République française

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

*For the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland*

ACCORDO INTERNO DEL 1979
relativo al finanziamento e alla gestione
degli aiuti della Comunità

PAGINA BIANCA

ACCORDO INTERNO DEL 1979
relativo al finanziamento e alla gestione
degli aiuti della Comunità

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato « trattato »,

CONSIDERANDO che la seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, in appresso denominata « convenzione », ha fissato in 5.227 milioni di unità di conto l'importo globale degli aiuti della Comunità agli Stati ACP;

CONSIDERANDO che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare in 94 milioni di unità di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati « paesi e territori »; che sono altresì previsti, a concorrenza di 15 milioni di unità di conto, interventi della Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata « Banca », sulle sue risorse proprie nei paesi e territori;

CONSIDERANDO che l'unità di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo è quella definita nella decisione 75/250/CEE (1) del Consiglio del 21 aprile 1975; che è opportuno prevedere la possibilità di sostituire, con decisione del Consiglio, questa unità di conto con l'ECU;

CONSIDERANDO che, per l'attuazione della convenzione e della decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata « decisione », è necessario istituire un quinto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalità per la sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima;

CONSIDERANDO che è necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'impiego degli aiuti;

(1) *Gazzetta Ufficiale* n. L 104 del 24 aprile 1975, pagina 35.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSIDERANDO che è necessario istituire un Comitato dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato presso la Banca;

CONSIDERANDO che è opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; e che è pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei Comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica;

CONSIDERANDO che il 16 luglio 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'armonizzazione e sul coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri,

previa consultazione della Commissione delle Comunità Europee,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

CAPITOLO I

ARTICOLO 1.

1. - Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo (1980), in appresso denominato « Fondo ».

2. - a) Il Fondo è dotato di un importo di 4.636 milioni di unità di conto europee, in appresso denominate « UCE », messe a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione:

Belgio . . .	273,524 milioni di UCE pari al	5,9%
Danimarca . . .	115,900 milioni di UCE pari al	2,5%
Germania . . .	1.311,988 milioni di UCE pari al	28,3%
Francia . . .	1.186,816 milioni di UCE pari al	25,6%
Irlanda . . .	27,816 milioni di UCE pari allo	0,6%
Italia . . .	533,140 milioni di UCE pari all'	11,5%
Lussemburgo . . .	9,272 milioni di UCE pari allo	0,2%
Paesi Bassi . . .	343,064 milioni di UCE pari al	7,4%
Regno Unito . . .	834,480 milioni di UCE pari al	18,0%

b) Questa ripartizione può essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, nel caso di adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità.

3. - L'importo di cui al paragrafo 2 è così suddiviso:

a) 4.542 milioni di UCE per gli Stati ACP, di cui:

2.928 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni,

504 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali,
280 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio,
550 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti a norma
del titolo II, capitolo I della convenzione,

280 milioni di UCE sotto forma di sistema speciale di fi-
nanziamento, a norma del titolo III, capitolo I della convenzione;

b) 85 milioni di UCE per i paesi e territori, di cui:

51 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni,

27 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali,

7 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio,

p.m. sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a
norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari;

c) 9 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti per i paesi
e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al
sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

4. - Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca
alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b), sono
diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a), aumentati in
modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera alla
unanimità su proposta della Commissione.

5. - In tal caso, il paese interessato continuerà a beneficiare
della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le
norme di gestione del titolo II della convenzione.

ARTICOLO 2.

All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, a
concorrenza di 700 milioni di UCE, prestiti concessi dalla Banca,
sulle risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformità
delle disposizioni del suo statuto.

Questi prestiti sono destinati:

a) a concorrenza di 685 milioni di UCE, ad operazioni di
finanziamento da realizzare negli Stati ACP;

b) a concorrenza di 15 milioni di UCE, ad operazioni di
finanziamento da realizzare nei paesi e territori.

ARTICOLO 3.

1. - L'unità di conto utilizzata per l'applicazione del presente
accordo è quella definita nella decisione 75/250/CEE.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. - L'unità di conto, con decisione del Consiglio, può essere sostituita dall'ECU, quale definito dal Consiglio in conformità del Regolamento (CEE) n. 3180/78 (1).

ARTICOLO 4.

Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 104 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 175 milioni di UCE sulle sovvenzioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sarà nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni.

Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, può decidere un aumento di questo massimale.

ARTICOLO 5.

Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori si effettuano alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, eccettuati i prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie.

ARTICOLO 6.

1. - Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al 1° settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa è incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio.

2. - Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessità di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo II, capitolo I della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonché alle spese derivanti dall'applicazione del titolo III, capitolo 1 della convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi, che determinerà la loro esigibilità; le modalità di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessità del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si

(1) *Gazzetta Ufficiale* n. L 379 del 30 dicembre 1978, pagina 1.

pronuncia al più presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

3. - I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonché 26 e 27, rimangono depositati, secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28, sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.

ARTICOLO 7.

1. - Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalità uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo.

2. - Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non è stata ancora richiesta.

ARTICOLO 8.

1. - Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle risorse proprie in applicazione tanto dell'articolo 95 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, quanto, eventualmente, dell'articolo 59 della convenzione.

2. - Tale garanzia è limitata al 75 per cento dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dell'insieme dei contratti di prestito; essa è destinata alla copertura di ogni rischio.

3. - Per gli impegni finanziari ai sensi dell'articolo 59 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra, gli Stati membri, su richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75 per cento, che può essere anche del 100 per cento, dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti.

4. - Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3, verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

ARTICOLO 9.

1. - I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti

francesi d'oltremare dopo il 1° giugno 1964, nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1° febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni, di cui al primo comma, vengono previamente dedotte da tali somme.

2. - L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato nell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), è aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.

CAPITOLO II

ARTICOLO 10.

1. - Fatti salvi gli articoli da 17 a 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

2. - Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziari con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

ARTICOLO 11.

La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio e dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica definito dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 119 della convenzione.

ARTICOLO 12.

1. - La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o degli altri beneficiari degli aiuti previsti all'articolo 94 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande.

2. - La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento.

3. - Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento. Inoltre, detto ufficio dà e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.

ARTICOLO 13.

1. - La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 101 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo.

La Commissione istruisce altresì le domande di trasferimenti presentate in applicazione del titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonché i progetti e programmi per cui si può ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione del titolo III, capitolo 1 della convenzione.

2. - La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 101 della convenzione nonché delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio.

3. - I progetti di investimenti produttivi inerenti ai settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonché alla produzione di energia connessa con un investimento in tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite.

4. - Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non può essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.

ARTICOLO 14.

1. - Fatti salvi i mandati speciali conferiti alla Banca dalla Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. - La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario.

3. - La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri, cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.

ARTICOLO 15.

1. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 109 della convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilità generale della Commissione, con la partecipazione della Banca, allo scopo di elaborare un programma indicativo che precisi gli obiettivi e le priorità dello Stato ACP interessato, segnatamente settoriali, sottosettoriali e regionali, menzionando i progetti ove siano stati chiaramente identificati.

2. - Per preparare le missioni, la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto, sulle prospettive e sugli obiettivi del loro piano di sviluppo nonché sui progetti, chiaramente definiti e atti a conseguire tali obiettivi, di cui auspicano il finanziamento. La Commissione appronta queste informazioni d'intesa con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima.

Contemporaneamente, gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali già accordati o previsti.

Ciascuno Stato membro e la Commissione aggiornano periodicamente tali dati, basandosi in particolare sulle informazioni raccolte e concertate secondo le consuete procedure.

Essi si comunicano i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali, regionali e multilaterali, già concessi o previsti a favore degli Stati ACP interessati.

3. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per quanto concerne i paesi e territori d'oltremare, eventualmente, in forma snellita e semplificata, adeguata alle strutture costituzionali tipiche di ciascun gruppo di paesi o territori.

ARTICOLO 16.

1. - Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la Commissione prepara, in collaborazione con la Banca, un documento conciso per paese, contenente tutte le informazioni raccolte dagli Stati membri e dagli Stati ACP e analizzate dalla Commissione per valutare la futura cooperazione allo sviluppo tra lo Stato ACP e la Comunità.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sulla base di questo documento, ha luogo uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca, allo scopo di valutare il contesto generale della cooperazione della Comunità con ciascuno Stato ACP e di assicurare, per quanto possibile, la coerenza tra l'aiuto comunitario e l'aiuto degli Stati membri agli Stati ACP.

2. - In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca, il programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP viene trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi, della Commissione e della Banca. Detto scambio di opinioni avrà luogo qualora uno o più Stati membri ne facciano richiesta.

3. - I rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca procedono, se necessario e almeno una volta nel periodo coperto dalla convenzione, all'esame dei progressi realizzati nell'esecuzione dei programmi indicativi nonché delle modifiche da apportare a questi ultimi a richiesta degli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 17.

1. - Presso la Commissione è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato « Comitato del FES ».

Il Comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; il Segretariato è assicurato dalla Commissione.

Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.

2. - Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES.

3. - In seno al Comitato del FES è attribuita ai voti degli Stati membri la seguente ponderazione:

Belgio	6
Danimarca	3
Germania	27
Francia	24
Irlanda	2
Italia	12
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	8
Regno Unito	17

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. - Il Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.

5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonché la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso di adesione alla Comunità di un nuovo Stato membro.

ARTICOLO 18.

1. - Il Comitato del FES dà il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o programmi di azioni finanziati mediante sovvenzioni, prestiti speciali o con i fondi del sistema speciale di finanziamento, che gli sono presentate dalla Commissione.

2. - Le proposte di finanziamento relative a progetti espongono in particolare la posizione dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati; esse indicano, se del caso, l'utilizzazione fatta in tali paesi dei precedenti aiuti della Comunità.

Esse prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente al titolo VII, capitolo 7 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, la partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP e dei paesi e territori all'esecuzione dei progetti.

3. - Qualora il Comitato del FES chieda modifiche sostanziali della proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. In caso di mancato parere favorevole, questi ultimi, a loro richiesta, vengono sentiti dai rappresentanti della Comunità, conformemente all'articolo 113, paragrafo 3 della convenzione.

4. - Nei casi di cui al paragrafo 3, la proposta di finanziamento, eventualmente riveduta o completata, è sottoposta nuovamente al Comitato del FES in una delle sue successive riunioni.

Se il Comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione consulta nuovamente il rappresentante dello Stato o degli Stati ACP interessati, conformemente all'articolo 113, paragrafo 4 della convenzione.

ARTICOLO 19.

1. - Le proposte di finanziamento, corredate del parere del Comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione.

2. - La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato del FES o in mancanza di un parere favore-

vole di quest'ultimo, deve ritirare la proposta di finanziamento oppure adire al più presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalità di voto del Comitato.

In quest'ultimo caso, lo Stato ACP interessato, conformemente all'articolo 113, paragrafo 5 della convenzione, può trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonché essere sentito dal Presidente e dai membri del Consiglio.

ARTICOLO 20.

La Commissione informa regolarmente il Comitato del FES di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state presentate ufficialmente da uno o più Stati ACP.

ARTICOLO 21.

Il Comitato del FES è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione sulla valutazione delle realizzazioni in corso od ultimate, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

ARTICOLO 22.

1. - Presso la Banca è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato « Comitato dell'articolo 22 ».

Il Comitato dell'articolo 22 è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il Segretariato è assicurato dalla Banca.

Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

2. - Il Consiglio, che delibera all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'articolo 22.

3. - In seno al Comitato dell'articolo 22 è attribuita ai voti degli Stati membri una ponderazione uguale a quella prevista all'articolo 17, paragrafo 3.

4. - Il Comitato dell'articolo 22 si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.

5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonché la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso di adesione alla Comunità di un nuovo Stato membro.

ARTICOLO 23.

1. - Il Comitato dell'articolo 22 dà un parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio che gli sono presentate dalla Banca.

Il rappresentante della Commissione può esporre in riunione l'apprezzamento della sua istituzione su tali proposte. Tale apprezzamento verte sulla conformità dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunità, con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE.

Inoltre, la Banca informa il Comitato dell'articolo 22 dei prestiti non bonificati che prevede di concedere nel settore petrolifero.

2. - Il documento presentato dalla Banca al Comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunità e la situazione delle partecipazioni prese da quest'ultima.

3. - Quando il Comitato dell'articolo 22 non dà parere favorevole su una proposta riguardante uno Stato o un gruppo di Stati ACP, la Banca consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati in questione, applicando la procedura di cui all'articolo 113, paragrafi 3 e 4 della convenzione.

4. - Se il Comitato dell'articolo 22 dà parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, quest'ultima, corredata del parere motivato del Comitato ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In mancanza del parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In questo ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del Comitato ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

5. - Se il Comitato dell'articolo 22 dà parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In mancanza di un parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la proposta oppure chiede allo Stato membro che esercita la presidenza del Comitato dell'articolo 22 di adire il Consiglio quanto prima.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In quest'ultimo caso la proposta è sottoposta al Consiglio corredata del parere motivato del Comitato dell'articolo 22 ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione.

Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalità di voto del Comitato dell'articolo 22.

Qualora il Consiglio decida di confermare la posizione assunta dal Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la propria proposta.

Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.

ARTICOLO 24.

1. - Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il Comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state ufficialmente presentate.

2. - Il Comitato dell'articolo 22 è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso od ultimate, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

ARTICOLO 25.

1. - La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari.

2. - Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.

3. - In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dagli articoli 91 e 92 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione.

4. - La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 17, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.

CAPITOLO III

ARTICOLO 26.

Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 39 e 40 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 42 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, sono espressi nell'unità di conto di cui all'articolo 3.

I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o più Stati membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorità competenti dei paesi e territori.

ARTICOLO 27.

La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti.

Questa relazione espone in particolare l'incidenza di tale sistema sullo sviluppo economico dei paesi beneficiari e sull'evoluzione degli scambi con l'estero.

Il presente articolo si applica anche per quanto concerne i paesi e territori.

CAPITOLO IV

ARTICOLO 28.

Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 17, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonché previo parere della Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato.

ARTICOLO 29.

1. - Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo.

2. - Salvo restando il paragrafo 4, la Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei con-

fronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

3. - Il Parlamento Europeo, previa raccomandazione del Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.

4. - Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.

ARTICOLO 30.

1. - Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta convenzione di applicazione nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 1° marzo 1980.

2. - Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potrà presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 18.

ARTICOLO 31.

Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno

Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.

Il presente accordo è concluso per la stessa durata della convenzione. Tuttavia esso resterà in vigore nella misura necessaria per l'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione.

ARTICOLO 32.

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

FATTO a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentosettantanove.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Pour le Gouvernement de la République française

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

*For the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland*

SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE
FIRMATA A LOME' IL 31 OTTOBRE 1979

PAGINA BIANCA

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente dell'Irlanda,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e di
Irlanda del Nord,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea, qui di seguito denominata "Comunità",
firmato a Roma il 25 marzo 1957, i cui Stati sono qui di
seguito denominati Stati membri,

e il Consiglio delle Comunità Europee,
da una parte, e

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Capo di Stato delle Bahamas,

il Capo di Stato delle Barbados,

il Presidente della Repubblica Popolare del Benin,

il Presidente della Repubblica di Botswana,

il Presidente della Repubblica del Burundi,

il Presidente della Repubblica Unita del Camerun,

il Presidente della Repubblica di Capo Verde,

il Presidente della Repubblica Centrafricana,

il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore,

il Presidente della Repubblica Popolare del Congo,

il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,

il Presidente della Repubblica di Gibuti,

il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dello Stato Indipendente di Dominica,

il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia,

Sua Maestà la Regina delle Figi,

- il Presidente della Repubblica del Gabon,
- il Presidente della Repubblica del Gambia,
- il Presidente della Repubblica del Gana,
- il Capo di Stato di Grenada,
- il Presidente della Repubblica della Guinea,
- il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
- il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
- il Presidente della Repubblica di Guyana,
- il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
- il Capo di Stato della Giamaica,
- il Presidente della Repubblica del Kenia,
- il Presidente della Repubblica di Kiribati,
- Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,
- il Presidente della Repubblica di Liberia,
- il Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar,
- il Presidente della Repubblica del Malawi,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- il Presidente della Repubblica del Mali,
- il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,
- Sua Maestà la Regina di Maurizio,
- il Presidente della Repubblica del Niger,
- il Capo del Governo Federale della Nigeria,
- il Capo dello Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea,
- il Presidente della Repubblica del Ruanda,
- il Presidente della Repubblica di Santa Lucia,
- il Capo di Stato della Samoa Occidentale,
- il Presidente della Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe,
- il Presidente della Repubblica del Senegal,
- il Presidente della Repubblica delle Seychelles,
- il Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
- il Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone,
- il Presidente della Repubblica Democratica Somala,
Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo,

il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
il Presidente della Repubblica del Surinam,
Sua Maestà il Re del Regno di Swaziland,
il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
il Presidente della Repubblica del Ciad,
il Presidente della Repubblica del Togo,
Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
Sua Maestà la Regina di Tuvalu,
il Presidente della Repubblica dell'Uganda,
il Presidente della Repubblica dello Zaire,
il Presidente della Repubblica dello Zambia,
i cui Stati sono qui di seguito denominati Stati ACP,
d'altra parte,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, qui di seguito denominato trattato, e l'accordo di Georgetown, che istituisce il Gruppo degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico ;

SOLLECITI di rafforzare, su un piano di completa uguaglianza tra le parti e nel loro reciproco interesse, la loro stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarietà internazionale ;

RISOLUTI ad intensificare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP, e a realizzare un più elevato benessere delle loro popolazioni ;

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite ;

RISOLUTI a continuare ed intensificare i loro sforzi volti a creare un modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un "nuovo ordine economico internazionale più giusto e più equilibrato" ;

DECISI a promuovere, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunità ed a garantirne un fondamento sicuro in conformità dei loro obblighi internazionali ;

CONSAPEVOLI della necessità di sviluppare la cooperazione e gli scambi tra tutti gli Stati ACP nonché della necessità particolare di accelerare la cooperazione economica e lo sviluppo all'interno e fra le regioni degli Stati ACP ;

CONSAPEVOLI della speciale importanza dello sviluppo agricolo e rurale degli Stati ACP e della necessità di intensificare gli sforzi volti a questo fine ;

DESIDERANDO salvaguardare gli interessi degli Stati ACP, la cui economia dipende in misura rilevante dall'esportazione di prodotti di base, e valorizzare le loro risorse ;

SOLLECITI di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP intensificando la cooperazione tra detti Stati e gli Stati membri ;

RICONOSCENDO la necessità di riservare un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati e di emanare disposizioni speciali a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari per aiutarli a superare le specifiche difficoltà che si presentano loro ;

CONSAPEVOLI della necessità di creare un meccanismo adatto ad instaurare un sistema di consultazioni quanto più ampie possibile per lo sviluppo della cooperazione ACP-CEE,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente del Belgio
presso le Comunità Europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Niels ERSBØLL,
Sottosegretario di Stato,
Ambasciatore,
Ministero degli Affari Esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Klaus von DOHNANYI,
Ministro di Stato,
Ministero degli Affari Esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Robert GALLEY,
Ministro della Cooperazione,

Pierre BERNARD-REYMOND,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri ;

PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Michael O'KENNEDY,
Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Giuseppe ZAMBERLETTI,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente del Lussemburgo
presso le Comunità Europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

D.F. VAN DER MEI,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD :

The Honourable Douglas Richard HURD, CBE,
Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e
del Commonwealth ;

CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Michael O'KENNEDY,
Presidente in carica del Consiglio
delle Comunità Europee,
Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda,

Claude CHEYSSON,
Membro della Commissione delle
Comunità Europee ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS :

S.E. R.F. Anthony ROBERTS,
Alto Commissario del Commonwealth
per le Bahamas a Londra ;

CAPO DI STATO DELLE BARBADOS :

The Honourable Harold Bernard St JOHN, QC, MP,
Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, del
Turismo e dell'Industria ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN :

André ATCHADE,
Ministro del Commercio e del Turismo ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA :

Archibald MOOKETSA MOGWE,
Ministro degli Affari Esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI :

Donatien BIHUTE,
Ministro della Pianificazione ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN :

Robert NAAH,
Viceministro dell'Economia e della Pianificazione ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE :

Abilio Augusto MONTERO DUARTE,
Ministro degli Affari Esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA :

Jean-Pierre LE BOUDER,
Ministro della Cooperazione, della Pianificazione,
della Statistica generale, della Tutela
delle società e delle imprese di studio dei
progetti concernenti segnatamente l'organizzazione
e la promozione delle operazioni agricolo-industriali ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE :

Ali MROUDJAE,
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO :

Elenga NGAPORO,
Ministro del Commercio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO :

Abdoulaye KONE,
Ministro dell'Economia, delle
Finanze e della Pianificazione ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI :

Ahmed Ibrahim ABDI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
della Repubblica di Gibuti presso il
Governo francese e presso la
Comunità Economica Europea ;

PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA :

Arden SHILLINGFORD,
Alto Commissario della Dominica a Londra ;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO
RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA :

Teferra WOLDE-SEMAIT,
Ministro delle Finanze ;

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI :

Satya Nand NANDAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione delle Figi presso le
Comunità Europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON :

Michel ANCHOUÉY,
Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo,
dell'Assetto territoriale e del Turismo ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA :

Mohamadu CADI CHAM,
Ministro delle Finanze e del Commercio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA :

Amon NIKOI,
Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica ;

CAPO DI STATO DI GRENADA :

Fennis AUGUSTINE,
Alto Commissario per Grenada a Londra ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA :

N'Faly SANGARE,
Ministro delegato presso le
Comunità Europee ;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU :

S.E. VASCO CABRAL,
Commissario di Stato per il Coordinamento
economico e per la Pianificazione ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE :

Cristino Seriche MALABO BICO,
Tenente delle Forze Terrestri,
Membro del Consiglio Militare Supremo ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA :

Samuel Rudolph INSANALLY,
Rappresentante Permanente della Guyana
presso la Comunità Economica Europea ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ALTO VOLTA :

Georges SANOGOH,
Ministro della Pianificazione e della Cooperazione ;

CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA :

Donald RAINFORD,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
della Giamaica presso la Comunità
Economica Europea ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA :

Joseph MULIRO,
Segretario Permanente,
Ministero dell'Agricoltura ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI :

The Honourable Douglas Richard HURD, CBE,
Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e
del Commonwealth del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO :

The Honourable Morena MAKHAOLA LEROTHOLI ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA :

The Honourable D. Franklin NEAL,
Ministro della Pianificazione e dell'Economia ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR :

S.E. Justin RARIVOSON,
Ministro dell'Economia e del Commercio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI :

The Honourable Stott Zondwayo JERE,
Membro del Parlamento,
Ministro del Commercio, dell'Industria e
del Turismo ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI :

S.E. Alioune Blondin BEYE,
Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione internazionale ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA :

Abdellah OULD DADDAH,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante della Repubblica Islamica di
Mauritania presso le Comunità Europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO :

The Honourable Sir Sateam BOOLELL, KT,
Ministro dell'Agricoltura, delle Risorse
naturali e dell'Ambiente ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER :

Mai MAIGENA,
Ministro dell'Economia, del
Commercio e dell'Industria ;

CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA :

S.E. P. Ayodele AFOLABI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione della Repubblica federale della
Nigeria presso la Comunità Economica Europea ;

CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA :

Frederick Bernard Carl REIHER,
Ambasciatore presso le Comunità Europee ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA :

Ambroise MULINDANGABO,
Ministro della Pianificazione ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SAINT LUCIA :

George William ODLUM,
Vice Primo Ministro,
Ministro degli Affari Esteri e del Commercio ;

CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE :

The Honourable Filippo VAOVASAMANAIA,
Ministro delle Finanze ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E
PRINCIPE :

Maria de AMORIM,
Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL :

Ousmane SECK,
Ministro delle Finanze e dell'Economia ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES :

Maxime FERRARI,
Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE :

The Honourable I.M. FOFANA,
Ministro del Commercio e dell'Industria ;

PRESIDENTE DELLO STATO INDIPENDENTE DELLE ISOLE SALOMONE :

The Honourable Douglas Richard HURD, CBE,
Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e
del Commonwealth del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO :

S.E. Omar Salah AHMED,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante della Repubblica Democratica
Somala presso la Comunità Economica
Europea ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN :

IZZ EL DIN HAMID,
Ministro di Stato per gli Affari del Consiglio
dei Ministri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM :

Ludwig C. ZUIVERLOON,
Ministro dell'Economia ;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND :

DZABULUMJIVA H.S. NHLABATSI,
Vice Ministro del Lavoro,
dell'Energia e delle Comunicazioni ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA :

Alphonse M. RULEGURA,
Ministro del Commercio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD :

Issaka Ramat AL HAMDOU,
Incaricato d'affari a.i.,
Ambasciata della Repubblica del Ciad
a Bruxelles ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO :

Koudjoulou DOGO,
Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo industriale
e della Riforma amministrativa ;

SUA MAESTA' IL RE TAUF'AHAU TUPOU IV DI TONGA :

His Royal Highness Crown Prince TUPOUTO'A ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO :

S.E. Eustache SEIGNORET,
Alto Commissario a Londra ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU' :

Satya Nand NANDAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione delle Figi presso le
Comunità Europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA :

The Honourable Ateker EJALU,
Ministro della Cooperazione regionale ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE :

KIAKWAMA Kia KIZIKI,
Commissario di Stato all'Economia nazionale,
all'Industria e al Commercio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA :

Remi CHISUPA,
Membro del Parlamento,
Ministro dell'Industria e del Commercio ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti
in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

PAGINA BIANCA

TITOLO ICOOPERAZIONE COMMERCIALE

ARTICOLO 1

Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione è di promuovere gli scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo, nonché gli scambi fra gli Stati ACP.

Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare alla necessità di garantire effettivi vantaggi supplementari agli scambi commerciali tra gli Stati ACP e la Comunità al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità e di migliorare le condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato comunitario, assicurando così un miglior equilibrio degli scambi delle parti contraenti.

A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nei titoli V, VI e VII.

Capitolo 1

Regime degli scambi

ARTICOLO 2

1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

2. a) I prodotti originari degli Stati ACP :
 - riportati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato o

 - soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni.

- i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione ;
- ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.
- b) Se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale sin dall'entrata in vigore della convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP.
- c) Il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima.

Se però, nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunità

- sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a).

- modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita.

- d) Qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunità ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.

ARTICOLO 3

1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino.

La Comunità informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.

ARTICOLO 4

Le disposizioni del presente capitolo non sono d'ostacolo agli impegni che le parti contraenti potrebbero assumere nel quadro di accordi internazionali sui prodotti di base.

Se alcune parti contraenti intendono concludere accordi del genere, si tengono consultazioni in materia per tener conto dei rispettivi interessi dell'insieme delle parti contraenti.

ARTICOLO 5

1. L'articolo 3 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.
3. Qualora l'applicazione delle misure enunciate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni per la ricerca di una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 6

Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non può essere più favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri.

ARTICOLO 7

Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure prese nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità stessa, prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri.

Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 8

1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.

2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti in programma o già presi dagli Stati membri.
3. Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei Ministri le più ampie informazioni possibili su tali provvedimenti.

ARTICOLO 9

1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non saranno tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità, a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.
2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.

b) Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari Stati ACP né a quelle tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 10

A meno che vi abbia già proceduto in applicazione della convenzione ACP-CEE di Lomé, ciascuna parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della tariffa man mano che entrano in vigore.

ARTICOLO 11

1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1.
2. Il Consiglio dei Ministri può decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1.
3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

ARTICOLO 12

1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà che rischino di deteriorare un settore d'attività della Comunità o di una regione della stessa, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri.

2. La Comunità ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali.
3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
4. In fase di attuazione, le misure di salvaguardia devono tener conto del livello raggiunto dalle esportazioni ACP interessate nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo.

ARTICOLO 13

1. In merito all'applicazione della clausola di salvaguardia hanno luogo consultazioni preventive, sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza di uno o più Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Quando abbiano avuto luogo consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni.

3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità o i suoi Stati membri potrebbero prendere, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, qualora particolari circostanze abbiano reso necessarie tali decisioni.
4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato al controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.
5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

ARTICOLO 14

Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

ARTICOLO 15

In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.

ARTICOLO 16

Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.

Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni negli articoli da 1 a 15, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 168, specialmente nei casi seguenti :

- 1) qualora intendano prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, le parti contraenti devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi ;

- 2) qualora, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri ;
- 3) quando una parte contraente ritenga che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalità ostacolino la circolazione delle merci ;
- 4) qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunità ne informa gli Stati ACP. Su richiesta di questi ultimi hanno luogo consultazioni al fine di salvaguardare i loro interessi ;
- 5) qualora la Comunità o gli Stati membri attuino misure di salvaguardia in conformità dell'articolo 12, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente ai fini dell'osservanza dell'articolo 12, paragrafo 3.

Capitolo 2Impegni speciali per il rum e le banane

ARTICOLO 17

Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunità dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arack, tafia - originari degli Stati ACP è disciplinata dal protocollo n° 5.

ARTICOLO 18

Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n° 4.

ARTICOLO 19

Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Capitolo 3

Promozione commerciale

ARTICOLO 20

Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, le parti contraenti attuano misure di promozione commerciale, che vanno dalla fase della produzione alla fase finale della distribuzione. Il loro scopo è di far sì che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale, e che possano partecipare, alle condizioni più favorevoli, ai mercati della Comunità e ai mercati interni, regionali ed internazionali, diversificando la gamma ed incrementando il valore ed il volume delle esportazioni ACP.

ARTICOLO 21

Le misure di promozione commerciale di cui all'articolo 20 comprendono la fornitura d'assistenza tecnica e finanziaria per conseguire gli obiettivi sotto indicati :

- a) creazione e/o miglioramento delle strutture delle organizzazioni, dei centri o delle imprese che partecipano allo sviluppo del commercio degli Stati ACP e valutazione del loro fabbisogno di personale, della loro gestione finanziaria e dei loro metodi di lavoro ;

- b) formazione di base, formazione di dirigenti, perfezionamento professionale di tecnici nel settore dello sviluppo e della promozione commerciale nazionale ed internazionale ;
- c) politica di prodotto comprendente la ricerca, la trasformazione, la garanzia e il controllo della qualità, imballaggio e presentazione ;
- d) sviluppo di infrastrutture di sostegno, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento, al fine di facilitare il flusso di esportazione degli Stati ACP ;
- e) pubblicità ;
- f) instaurazione, promozione e miglioramento della cooperazione fra gli operatori economici degli Stati ACP nonché fra questi ultimi e quelli degli Stati membri della Comunità e dei paesi terzi, creazione di meccanismi adeguati per promuovere siffatta cooperazione ;
- g) esecuzione ed utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di "marketing" ;
- h) raccolta, analisi e diffusione di dati quantitativi e qualitativi sul commercio e attuazione di mezzi atti a facilitare il libero accesso ai sistemi e/o agli organi di informazione esistenti o che saranno istituiti nella Comunità e negli Stati ACP ;

- i) partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni e, in particolare, a saloni internazionali specializzati, il cui elenco sarà redatto in consultazione con gli Stati ACP stessi, e all'organizzazione di manifestazioni commerciali.

- j) assistenza speciale alle piccole e medie imprese per l'identificazione e lo sviluppo dei prodotti, gli sbocchi di mercato e le imprese commerciali di compartecipazione ;

- k) la partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati alle varie attività di promozione commerciale in programma viene incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare con il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della loro partecipazione alle fiere ed esposizioni.

ARTICOLO 22

Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 109, potranno essere destinati da ciascuno Stato ACP al finanziamento delle operazioni di promozione commerciale, in funzione delle rispettive priorità ed orientamenti di sviluppo, i contributi della Comunità al finanziamento di questo tipo di operazione su base regionale potranno raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale di cui all'articolo 133, l'importo di 40 milioni di unità di conto europee, in appresso denominate UCE.

TITOLO IIPROVENTI DELL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI BASECapitolo 1Stabilizzazione dei proventi da esportazione

ARTICOLO 23

1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il loro potere d'acquisto, viene istituito un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi che gli Stati ACP realizzano esportando nella Comunità taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.
2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite devono essere destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, essere diretti ad altri settori appropriati e servire allo sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 24

I proventi da esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, da ciascuno Stato ACP nella Comunità, di ciascuno dei prodotti riportati nell'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato, e il livello di sviluppo dello Stato ACP in causa.

ARTICOLO 25

1. Sono contemplati i seguenti prodotti :

Codice NIMEXE

1. Arachidi in guscio o decorticate	da 12.01-31 a 12.01-35
2. Olio di arachidi	15.07-74 e 15.07-87
3. Cacao in grani	18.01-00
4. Pasta di cacao	da 18.03-10 a 18.03-30
5. Burro di cacao	18.04-00
6. Caffè, verde o torrefatto	da 09.01-11 a 09.01-17
7. Estratti o essenze di caffè	da 21.02-11 a 21.02-15
8. Cotone in massa	da 55.01-10 a 55.01-90
9. Linter di cotone	da 55.02-10 a 55.02-90
10. Noci di cocco	da 08.01-71 a 08.01-75

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11. Copra	12.01-42
12. Olio di cocco	15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92
13. Olio di palma	15.07-19, 15.07-61 e 15.07-63
14. Olio di palmisti	15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93
15. Noci e mandorle di palmisti	12.01-44
16. Pelli grezze	da 41.01-11 a 41.01-95
17. Cuoio e pelli di bovini	da 41.02-05 a 41.02-98
18. Pelli ovine	da 41.03-10 a 41.03-99
19. Pelli caprine	da 41.04-10 a 41.04-99
20. Legno rozzo	da 44.03-20 a 44.03-99
21. Legno semplicemente squadrato	da 44.04-20 a 44.04-98
22. Legno semplicemente segato in lungo	da 44.05-10 a 44.05-79
23. Banane fresche	08.01-31
24. Tè	da 09.02-10 a 09.02-90
25. Sisal grezzo	57.04-10
26. Vaniglia	09.05-00
27. Garofani (antofilli, chiodi e steli)	09.07-00
28. Lane in massa	da 53.01-10 a 53.01-40
29. Peli fini di capra mohair	53.02-95
30. Gomma arabica	13.02-91

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 31. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) nonché succhi ed estratti di piretro | 12.07-10 e 13.03-15 |
| 32. Oli essenziali non deterpenati di garofano, di niaouli e d'ylang-ylang | 33.01-23 |
| 33. Semi di sesamo | 12.01-68 |
| 34. Noci e mandorle di acagiù | 08.01-77 |
| 35. Pepe | 09.04-11 e 09.04-70 |
| 36. Gamberetti | 03.03-43 |
| 37. Calamari | 03.03-68 |
| 38. Semi di cotone | 12.01-66 |
| 39. Panelli di semi e frutti oleosi | da 23.04-01 a 23.04-99 |
| 40. Gomma | da 40.01-20 a 40.01-60 |
| 41. Piselli | da 07.01-41 a 07.01-43,
07.05-21 e 07.05-61 |
| 42. Fagioli | da 07.01-45 a 07.01-47,
07.05-25 e 07.05-65 |
| 43. Lenticchie | 07.05-30 e 07.05-70 |
| 44. Minerali di ferro (minerali, anche arricchiti, piriti arrostate) | da 26.01-12 a 26.01-18 |

2. Le esportazioni di minerali di ferro (minerali, anche arricchiti, piriti arrostate) provenienti da zone in sfruttamento al momento della firma della presente Convenzione sono disciplinate dagli articoli da 23 a 47 per un periodo limitato ai primi cinque esercizi del presente sistema.

Allo scadere di questo periodo, il minerale di ferro rientra integralmente nella materia disciplinata dagli articoli da 49 a 59.

3. All'atto della presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi :
- a) ciascun prodotto elencato all'articolo 25, paragrafo 1, costituisce un prodotto a norma degli articoli 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44 ;
 - b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19 e da 20 a 22 costituiscono ciascuno un prodotto a norma degli articoli 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44.

ARTICOLO 26

Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non elencati all'articolo 25, dai quali però dipende in misura considerevole l'economia di uno o più Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 27

Su richiesta di uno o più Stati ACP relativa ad uno o più prodotti elencati all'articolo 25, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che la Commissione delle Comunità Europee, qui di seguito denominata "Commissione", redige insieme allo Stato o gli Stati ACP richiedenti, può decidere l'applicazione del sistema alle esportazioni dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.

ARTICOLO 28

Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 del protocollo n° 1.

ARTICOLO 29

Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 25 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6,5 % dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 5 %.

ARTICOLO 30

1. Il sistema si applica ai prodotti elencati all'articolo 25 :
 - a) che sono immessi al consumo nella Comunità, oppure
 - b) ivi introdotti in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati.
2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti :
 - a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunità e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure,
 - b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunità, quali risultano dalle statistiche comunitarie.

3. Alla presentazione della domanda di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati.

ARTICOLO 31

Ai fini precisati all'articolo 23, la Comunità destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 550 milioni di UCE per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo è amministrato dalla Commissione.

ARTICOLO 32

1. L'importo globale di cui all'articolo 31 è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione.
2. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione è riportata di diritto all'anno successivo.

ARTICOLO 33

Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati :

- 1) frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 34, punto 1 ;
- 2) stanziamenti riportati conformemente all'articolo 32, paragrafo 2 ;
- 3) somme ricostituite in applicazione degli articoli 42 e 43 ;
- 4) somme eventualmente rese disponibili in applicazione dell'articolo 34, punto 1.

ARTICOLO 34

In caso di insufficienza delle risorse per un anno di applicazione, il Consiglio dei Ministri, basandosi sulla relazione presentatagli dalla Commissione, puo' :

- 1) autorizzare per ogni anno, tranne l'ultimo, l'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 20 %, della frazione dell'anno successivo ;
- 2) ridurre l'importo dei trasferimenti da effettuare.

ARTICOLO 35

Frima della scadenza del periodo di cui all'articolo 31, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 31 nonché alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 42 e 43 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 31.

ARTICOLO 36

1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto.
2. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione.
3. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP
 - intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure
 - inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva,

il sistema può essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

ARTICOLO 37

Uno Stato ACP ha diritto di chiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 30, derivanti dall'esportazione di ciascun prodotto nella Comunità nonché, nei casi contemplati dall'articolo 27, in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 46, paragrafo 3, per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6,5 % al livello di riferimento.

ARTICOLO 38

1. Le domande di trasferimento sono inammissibili nei seguenti casi :
 - a) se la domanda è presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione ;
 - b) se dall'esame della domanda, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunità è conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunità.
2. Possono inoltre essere dichiarate inammissibili le domande di trasferimento se, preve consultazioni, risulta dalla domanda che lo Stato ACP richiedente ha registrato, per le sue esportazioni per tutte le destinazioni durante l'anno di applicazione, proventi in eccedenza rispetto alla media dei suoi proventi da esportazione per tutte le destinazioni, per ciascun prodotto che costituisce oggetto di una richiesta durante i quattro anni che precedono l'anno di applicazione.

ARTICOLO 39

1. Ogni domanda di trasferimento è inviata alla Commissione che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato.

2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata dell'1 % per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento.
3. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni dello Stato ACP richiedente verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto, nonché della domanda della Comunità rivelino forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se ed in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento.

ARTICOLO 40

1. La Commissione adotta una decisione di trasferimento al termine dell'esame congiunto con lo Stato ACP richiedente.
2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
3. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la rapidità del trasferimento. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilità di versamenti anticipati.
4. Le somme trasferite sono infruttifere.

ARTICOLO 41

1. L'utilizzazione delle risorse trasferite viene decisa dallo Stato ACP beneficiario in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 23.
2. Durante l'esame della domanda, e comunque prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP richiedente fornisce alla Commissione indicazioni sulla probabile utilizzazione del trasferimento stesso.
3. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario informa la Commissione circa l'utilizzazione delle risorse trasferite.

ARTICOLO 42

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera c), nei sette anni successivi a quello durante il quale è stato pagato il trasferimento, gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti contribuiscono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema.

ARTICOLO 43

1. Quando lo consente l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di tali proventi, che ha dato origine a un trasferimento, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostituzione delle risorse del sistema.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina
 - all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento è stato versato,
 - fino a quando la totalità del trasferimento non è stata riversata nel sistema,
 - in conformità delle disposizioni dell'articolo 30, se, per l'anno precedente,
 - a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunità, supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente ;
 - b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunità è perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunità nei quattro anni anteriori all'anno precedente ;

- c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106,5 % della media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente.
3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunità e la media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione.
4. Questo importo viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale è stato constatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione.
5. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni per tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in causa nello Stato ACP interessato, nonché della domanda in atto nella Comunità, metta in luce forti variazioni, si procede a consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP interessato per determinare se ed in quale misura siffatte variazioni possano giustificare un contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema.

Se tale giustificazione esiste, lo Stato ACP interessato versa al sistema, alle condizioni precisate al paragrafo 4, l'importo deciso durante le consultazioni.

6. Tenendo conto delle decisioni che il Consiglio dei Ministri prende in applicazione dell'articolo 27, le esportazioni nella Comunità di cui al presente articolo vengono aumentate delle esportazioni destinate ad altri Stati ACP.

ARTICOLO 44

Se allo scadere del periodo di sette anni di cui all'articolo 42 non è raggiunta la ricostituzione totale, il Consiglio dei Ministri, prendendo in considerazione in particolare la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento con l'estero dello Stato ACP interessato, può decidere :

- o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti
- o l'abbandono del credito stesso.

ARTICOLO 45

1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale.
2. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle domande di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella più ampia misura dei formulari tipo.

ARTICOLO 46

1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettera a) :
 - a) la percentuale fissata all'articolo 29 è del 2 %
 - b) la percentuale fissata all'articolo 37 è del 2 %
 - c) non vengono richiesti contributi per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 24, 34 e 37, si tiene conto delle speciali difficoltà incontrate da questi Stati ACP.

3. Per taluni Stati ACP, che non destinano la maggior parte delle loro esportazioni alla Comunità, il Consiglio dei Ministri può decidere che, in deroga agli articoli 24 e 30, il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione. Questa applicazione ha luogo allora in base alle statistiche d'esportazione dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 47

1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettere b) e c) :
 - a) la percentuale fissata all'articolo 29 è del 2 %
 - b) la percentuale fissata all'articolo 37 è del 2 %.
2. Nell'applicazione dell'articolo 24 si tiene conto delle particolari difficoltà incontrate da questi Stati ACP.

Capitolo 2Impegni speciali concernenti lo zucchero

ARTICOLO 48

1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomé e al protocollo n° 3 allegato a quest'ultima, la Comunità si è impegnata, senza limiti di tempo, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.
2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomé sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo è allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7.
3. L'articolo 12 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo.

4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni da essa create.
5. L'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto.
6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione.
7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

TITOLO IIIPRODOTTI MINERARICapitolo 1Aiuti a progetti e programmi

ARTICOLO 49

Per contribuire alla creazione di basi più solide per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende in misura considerevole dal settore minerario, e specialmente per aiutare questi ultimi a far fronte alla degradazione delle loro capacità di esportazione di prodotti minerari nella Comunità, nonché alla conseguente perdita dei proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sui loro redditi i gravi turbamenti temporanei del settore minerario indipendenti dalla volontà degli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 50

1. Il sistema previsto all'articolo 49 si applica ai seguenti prodotti :
 - rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa
 - fosfati
 - manganese
 - bauxite ed allumina
 - stagno
 - piriti di ferro arrostate e minerale di ferro agglomerato o meno (comprese le graniglie), escludendo durante il periodo di cui all'articolo 25, paragrafo 2, i casi contemplati in detto articolo.

2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o più Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncerà in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 51

1. Ai fini precisati all'articolo 49, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito uno speciale sistema di finanziamento al quale la Comunità destina l'importo globale di 280 milioni di UCE destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro del sistema stesso :
 - a) l'importo è gestito dalla Commissione ;
 - b) questo importo globale è diviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli sarà presentata dalla Commissione, può autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50 % della frazione fissata per l'anno successivo ;
 - c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo ;
 - d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi dovuti sono ridotti in conseguenza ;
 - e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dal complesso degli elementi sotto elencati :
 - la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma del punto 2 ;
 - gli stanziamenti riportati in applicazione del punto 3.

2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 188, il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.

ARTICOLO 52

1. La possibilità di ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 51 viene aperta a favore dei paesi che si trovano nelle condizioni necessarie a norma dell'articolo 53 quando, per un prodotto contemplato dall'articolo 50 ed esportato nella Comunità, viene constatata la possibilità che nei mesi successivi si verifichi una riduzione sostanziale delle loro capacità di produzione o di esportazione, oppure dei loro proventi da esportazione, in misura tale da incidere seriamente sulla politica di sviluppo dello Stato ACP interessato compromettendo gravemente la redditività di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo così il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero il ripristino o il mantenimento della capacità di esportazione.
2. La predetta possibilità di ricorso è aperta anche quando si verifica oppure è prevista una sostanziale riduzione della capacità di produzione o di esportazione in seguito a seri e fortuiti incidenti o difficoltà tecniche oppure di gravi eventi politici interni od esterni.
3. Una flessione del 10 % costituisce una riduzione sostanziale delle capacità di produzione o di esportazione.

ARTICOLO 53

1. Uno Stato ACP il quale nel quadriennio precedente ha realizzato in generale almeno il 15 % dei suoi proventi dall'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 50 puo' chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 52.
2. Nondimeno, per gli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3, il tasso di cui al comma precedente sarà pari a 10 %.
3. La domanda di intervento è indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. L'osservanza delle condizioni viene constatata di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunità mediante ricorso al sistema speciale di finanziamento.

ARTICOLO 54

1. L'intervento di cui all'articolo 53 è orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 49.

2. L'importo di questo intervento destinato a finanziare progetti o programmi viene fissato dalla Commissione a seconda delle disponibilità di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilità di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entità della riduzione delle capacità di produzione e di esportazione nonché delle corrispondenti perdite subite dagli Stati ACP, quali sono individuate all'articolo 52.
3. Un solo Stato ACP non può in nessun caso beneficiare di più del 50 % dei fondi disponibili come frazione annua.
4. Le procedure da applicare all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalità di esecuzione sono quelle fissate nel titolo VII ; esse tengono conto della necessità di una rapida attuazione dell'intervento.

ARTICOLO 55

1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunità può concedere un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilità non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Poiché l'anticipo viene concesso a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede o prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi.
3. L'anticipo è dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalità è ritenuta più adeguata.
4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunità in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.

ARTICOLO 56

Gli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento sono rimborsati con le stesse modalità e alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3.

Capitolo 2Sviluppo del potenziale minerario ed energetico
degli Stati ACP

ARTICOLO 57

La Comunità è disposta a fornire la propria assistenza tecnica e finanziaria per aiutare lo sfruttamento del potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalità specifiche di ciascuno degli strumenti di cui essa dispone ed in conformità della presente convenzione.

ARTICOLO 58

Su richiesta di uno o più Stati ACP la Comunità intraprenderà azioni di assistenza tecnica intese a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnica nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.

Se del caso, la Comunità darà inoltre la propria assistenza tecnica e finanziaria per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali.

Nel settore delle ricerche e degli investimenti preparatori all'avviamento dei progetti minerari ed energetici, la Comunità puo' intervenire con capitali di rischio, anche congiuntamente con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalità fissate all'articolo 105.

ARTICOLO 59

La Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata Banca, puo', in conformità del proprio statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 95 in progetti di investimenti minerari ed energetici di cui sia riconosciuto il reciproco interesse da parte dello Stato ACP interessato e della Comunità.

TITOLO IVINVESTIMENTI

ARTICOLO 60

La Comunità e gli Stati membri si adoperano a mettere in atto misure di incitamento per i loro operatori economici affinché partecipino agli sforzi di sviluppo industriale degli Stati ACP ed incoraggiano detti operatori a conformarsi agli obiettivi ed alle priorità di sviluppo nonché alle relative leggi e regolamenti degli Stati ACP stessi.

ARTICOLO 61

Ciascuno Stato ACP farà quanto necessario per promuovere, nell'ambito di questo titolo, un'efficace cooperazione con la Comunità e con gli Stati membri o con gli operatori economici o cittadini degli Stati membri che si conformano agli obiettivi ed alle priorità di sviluppo dello Stato ACP in cui sono stabiliti.

ARTICOLO 62

Ciascuno Stato ACP farà in modo da indicare più chiaramente possibile i suoi settori di priorità per la cooperazione industriale e la forma nella quale gradirebbe che tale cooperazione si concretasse.

ARTICOLO 63

Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo ed affermano in proposito la necessità di azioni atte a promuovere tali investimenti nei settori di reciproco interesse.

ARTICOLO 64

Le parti contraenti convengono che il trattamento degli investimenti effettuati da Stati membri negli Stati ACP sia retto dalle disposizioni della dichiarazione comune contenuta nell'Allegato IX dell'Atto finale.

TITOLO VCOOPERAZIONE INDUSTRIALE

ARTICOLO 65

La Comunità e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessità di promuovere lo sviluppo industriale di questi ultimi, convengono di prendere tutti i provvedimenti necessari per realizzare un'efficace cooperazione industriale.

ARTICOLO 66

La cooperazione industriale tra la Comunità e gli Stati ACP si propone i seguenti obiettivi :

- a) promuovere tra la Comunità e gli Stati ACP nuove relazioni di complementarità dinamica nel settore industriale, specialmente instaurando nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie della Comunità e quelle degli Stati ACP ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) promuovere lo sviluppo e la diversificazione di tutti i tipi di industrie degli Stati ACP e, a tal fine, favorire la cooperazione a livello sia regionale sia interregionale ;
- c) promuovere la creazione di industrie di integrazione atte a favorire i collegamenti fra vari settori industriali degli Stati ACP in modo da fornire a questi Stati la base essenziale per lo sviluppo della loro tecnologia ;
- d) favorire la complementarità tra l'industria e gli altri settori dell'economia, con particolare riguardo all'agricoltura, sviluppando industrie connesse con l'agricoltura, in modo da rallentare l'esodo rurale, stimolare la produzione alimentare e le altre attività di produzione e promuovere la creazione di altre industrie basate sulle risorse naturali ;
- e) facilitare il trasferimento della tecnologia e promuovere il suo adattamento alle condizioni ed alle esigenze specifiche degli Stati ACP, assistere questi ultimi nel precisare, valutare e selezionare le tecnologie necessarie al loro sviluppo, nonché nei loro sforzi per aumentare le loro capacità in fatto di ricerca applicata e la formazione di specialisti industriali a tutti i livelli ;
- f) promuovere la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP a tutti i tipi di attività industriali che si stanno sviluppando nei loro paesi ;

- g) contribuire per quanto possibile a creare posti di lavoro per i cittadini degli Stati ACP, a rifornire mercati nazionali ed esteri e a procurare a questi Stati proventi in valuta estera ;
- h) facilitare lo sviluppo industriale generale degli Stati ACP, in particolare la loro produzione di manufatti, tenendo nel debito conto le loro specifiche esigenze nella formulazione di politiche volte ad adattare le strutture industriali della Comunità all'evoluzione che si registra a livello mondiale ;
- i) incoraggiare negli Stati ACP la creazione di imprese industriali comuni ACP/CEE ;
- j) incoraggiare e promuovere negli Stati ACP lo stabilimento ed il rafforzamento di associazioni industriali e commerciali che contribuiscano allo sfruttamento integrale delle risorse interne di questi Stati allo scopo di sviluppare le industrie nazionali ;
- k) assistere negli Stati ACP la creazione ed il funzionamento di istituzioni destinate a fornire servizi all'industria sul piano regolamentare e consultivo ;
- l) rafforzare gli istituti di finanziamento esistenti e creare le condizioni favorevoli ai prestiti in capitali per stimolare l'espansione e lo sviluppo delle industrie degli Stati ACP, ivi compresa la promozione delle piccole e medie industrie di base, rurali ed a largo impiego di manodopera.

ARTICOLO 67

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 66, la Comunità contribuisce, con tutti i mezzi offerti dalla presente convenzione, all'attuazione di programmi, progetti ed azioni che le saranno presentati su iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori della formazione industriale, delle piccole e medie imprese industriali, della trasformazione sul posto delle materie prime degli Stati ACP, della cooperazione in materia di tecnologia, delle infrastrutture industriali, della promozione commerciale, della cooperazione nei settori dell'energia e dell'informazione e della promozione industriali.

ARTICOLO 68

La Comunità fornisce, con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'assistenza necessaria nel settore della formazione industriale compresa la formazione in rapporto con gli investimenti industriali, specialmente della Comunità e dei suoi Stati membri, per consentire agli Stati membri di acquisire, sviluppare ed adattare le competenze tecnologiche essenziali per la loro espansione industriale ed il miglioramento della qualità di vita delle loro popolazioni.

A questo fine la Comunità fornisce, in base alle richieste trasmesse dagli Stati ACP, un'efficace assistenza nella valutazione dei bisogni e nella realizzazione di azioni appropriate quali :

- a) insediamento di cittadini degli Stati ACP in istituzioni tecniche ed in altri adeguati istituti di istruzione superiore ;
- b) creazione e funzionamento a livello nazionale o regionale di istituti o di centri di formazione e di ricerca degli Stati ACP ;
- c) messa a punto ed applicazione di programmi che comprendano una formazione industriale specializzata per i cittadini degli Stati ACP a tutti i livelli, ed organizzazione di corsi di formazione pratica nonché di distacchi presso imprese ed industrie, tanto della Comunità quanto degli Stati ACP ;
- d) definizione e promozione di attività volte al consolidamento delle appropriate tecnologie nazionali nonché all'acquisizione di adeguate tecnologie straniere, con particolare riguardo a quelle di altri paesi in via di sviluppo ;
- e) promozione degli scambi e delle altre forme di collaborazione tra le università e gli istituti specializzati della Comunità e degli Stati ACP.

ARTICOLO 69

La Comunità contribuisce all'insediamento ed allo sviluppo di tutti i tipi di piccole e medie imprese industriali che gli Stati ACP considerano importanti per i loro obiettivi di sviluppo, mediante iniziative di cooperazione finanziaria e tecnica adeguate alle esigenze specifiche di queste imprese in detti Stati ed incoraggiando, per mezzo di appropriati incentivi, il trasferimento di adeguate risorse in provenienza dalle imprese private della Comunità, specialmente per il tramite di imprese comuni, tra le piccole e medie imprese industriali della Comunità e degli Stati ACP. Queste azioni comprendono in particolare :

- 1) la valutazione del potenziale di sviluppo del settore delle piccole e medie imprese industriali ;
- 2) la creazione ed il rafforzamento di istituti d'informazione, di promozione, di consultazione, di controllo e di credito, nonché dei mezzi per promuovere la commercializzazione esterna ed interna ;
- 3) la creazione di infrastrutture adeguate e di parchi industriali ;
- 4) l'organizzazione di una formazione di base e di perfezionamento ;
- 5) la creazione di strutture adeguate volte ad appropriati trasferimenti, adeguamenti ed innovazioni in materia tecnologica ;

- 6) l'individuazione delle possibilità di subappalto e partecipazione al loro concretamento ;
- 7) il finanziamento di azioni per le piccole e medie imprese industriali.

ARTICOLO 70

Nel quadro della cooperazione globale per lo sviluppo industriale, particolare attenzione merita la trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP, in modo da dare alle materie prime trasformate una parte equa e più importante tanto nella produzione quanto nelle esportazioni di questi Stati. In questo contesto sarà tenuto conto, se del caso, delle specifiche esigenze settoriali prestando la necessaria attenzione al settore dell'industria alimentare. La Comunità contribuisce con i vari mezzi della cooperazione finanziaria e tecnica a quanto segue :

- 1) promozione, sviluppo e finanziamento delle industrie di trasformazione degli Stati ACP ;
- 2) studi di fattibilità ;
- 3) valutazione delle possibilità di trasformazione e comunicazione di informazioni sulle tecnologie di trasformazione ;
- 4) promozione, nella Comunità e in altri mercati, delle esportazioni di prodotti trasformati degli Stati ACP.

ARTICOLO 71

Per aiutare gli Stati ACP a rafforzare la loro capacità interna di sviluppo scientifico e tecnologico, e per facilitare loro l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia a condizioni tali da massimizzare i benefici e minimizzare i costi, la Comunità è disposta, facendo ricorso agli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare a quanto segue :

- a) creare e rafforzare negli Stati ACP le strutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria ;
- b) definire ed attuare programmi di ricerca e di sviluppo ;
- c) individuare e creare possibilità di collaborazione tra istituti di ricerca, istituti di istruzione superiore ed imprese degli Stati ACP, della Comunità, degli Stati membri e di altri paesi ;
- d) individuare, valutare ed assimilare la tecnologia, ivi compresa la negoziazione, a condizioni favorevoli, di tecnologie, brevetti ed altre proprietà industriali straniere, specialmente mediante finanziamento e/o altri adeguati accordi con imprese ed istituti all'interno della Comunità ;
- e) fornire agli Stati ACP strutture di consultazione per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinino il trasferimento di tecnologie e la trasmissione dei dati disponibili, specialmente in materia di termini e condizioni dei contratti nel settore tecnologico, tipi e fonti di tecnologia ed esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi in fatto di utilizzazione di talune tecnologie ;

- f) promuovere la cooperazione tecnologica fra gli Stati ACP nonché fra questi ultimi ed altri paesi in via di sviluppo, per trarre il maggior vantaggio da tutte le possibilità scientifiche e tecniche particolarmente adeguate che questi Stati detenessero.

ARTICOLO 72

La Comunità contribuisce con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica a creare ed ampliare negli Stati ACP le infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, specialmente nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e dell'adeguamento tecnologico, della formazione industriale e dell'insediamento di industrie.

ARTICOLO 73

1. La Comunità contribuisce a creare ed ampliare negli Stati ACP imprese che operino in particolare nei settori sottoindicati :
 - a) industrie di integrazione atte a creare legami fra i vari settori dell'economia ;
 - b) industrie di trasformazione delle risorse naturali degli Stati ACP ;
 - c) industrie connesse con lo sviluppo dell'agricoltura e con la promozione della produzione agricola ;

d) qualsiasi altro tipo di produzione atto ad aumentare il valore aggiunto localmente, ad esercitare benefici influssi sull'occupazione o sulla bilancia commerciale, a facilitare la diversificazione o l'equilibrio regionale dell'industria o favorire la cooperazione industriale o interregionale.

2. Il finanziamento da parte della Comunità è effettuato in via prioritaria mediante prestiti della Banca e con capitali di rischio, che sono i modi di finanziamento specifici per le imprese industriali. Le modalità per l'impiego dei capitali di rischio sono definite al titolo VII e sono adattate alle specifiche difficoltà del finanziamento delle imprese industriali negli Stati ACP.

ARTICOLO 74

Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, si darà corso ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP tanto sul mercato della Comunità quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare il commercio dei prodotti industriali fra gli Stati ACP, conformemente all'articolo 93.

ARTICOLO 75

I programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento comunitario si attuano conformemente al titolo VII, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli interventi nel settore industriale.

ARTICOLO 76

1. La Comunità e gli Stati ACP riconoscono i reciproci vantaggi della cooperazione nel settore dell'energia. Al fine di sviluppare il potenziale energetico, tradizionale o meno, e l'autosufficienza degli Stati ACP, la Comunità darà il suo aiuto in particolare alle seguenti attività :
 - a) preparazione di inventari delle risorse e della domanda di energia, prestando sufficiente attenzione alla domanda di energia non commerciale ;
 - b) attuazione di strategie alternative in materia di energia in programmi e progetti che terranno specialmente conto dell'esperienza degli Stati ACP e che riguarderanno in particolare le fonti di energia eolica, solare, geotermica ed idraulica ;
 - c) sviluppo di un potenziale d'investimento per l'esplorazione ed il potenziamento di fonti di energia nazionali e regionali, nonché per la realizzazione di aree di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensità di energia ;

- d) rafforzamento della gestione e del controllo degli Stati ACP sulle loro risorse di energia conformemente ai loro obiettivi di sviluppo con tutti i mezzi previsti dalla presente convenzione ;
- e) compilazione di un programma di energia rurale che riservi particolare attenzione alle tecnologie energetiche rurali e alla pianificazione energetica rurale rispondente ad esigenze essenziali ;
- f) promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione della tecnologia appropriata nonché della formazione necessaria per soddisfare il fabbisogno di manodopera nel settore dell'energia ;
- g) produzione negli Stati ACP delle attrezzature necessarie per la produzione e per la distribuzione dell'energia nonché per l'applicazione delle tecniche volte ad economizzare energia ;
- h) attuazione di misure che consentano di ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione energetica sull'ambiente e di promuovere i progetti positivi per la tutela di detto ambiente ;
- i) conservazione delle risorse di energia presenti e future degli Stati ACP, siano esse tradizionali o no.

2. I programmi, progetti ed azioni di cooperazione nel settore dell'energia che richiedano un finanziamento comunitario vengono attuati conformemente al titolo VII.

Per quanto riguarda i progetti pilota e di ricerca nonché di esplorazione e di sviluppo che presentano un reciproco interesse, le risorse previste dal titolo VII possono essere completate da :

- a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità ;
- b) azioni volte a mobilitare capitali pubblici e privati con speciale riguardo al cofinanziamento.

ARTICOLO 77

1. Vengono intraprese attività d'informazione e di promozione industriali per attuare ed intensificare tra la Comunità e gli Stati ACP il regolare scambio di informazioni ed i contatti necessari nel settore industriale.

2. Queste attività d'informazione e di promozione industriale possono in particolare avere come oggetto :
- a) riunire e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione delle politiche industriali nella Comunità, negli Stati ACP ed a livello mondiale, e sulle condizioni e possibilità di sviluppo industriale degli Stati ACP ;
 - b) organizzare, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, incontri da dedicare all'esame degli argomenti indicati in a) ;
 - c) organizzare e facilitare qualsiasi altra forma di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunità e degli Stati ACP ;
 - d) effettuare studi e valutazioni volti a mettere in evidenza le possibilità concrete di cooperazione industriale con la Comunità, al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e facilitare l'esecuzione di queste azioni ;
 - e) contribuire, mediante appropriate azioni di cooperazione tecnica, alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP ;
 - f) facilitare l'accesso alla documentazione ed alle altre fonti di dati disponibili nella Comunità e la loro utilizzazione.

ARTICOLO 78

1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori è incaricato di quanto segue :
 - a) passare in rassegna i progressi registrati nell'attuazione del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori ;
 - b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunità, ed intraprendere, se necessario, la valutazione di queste materie allo scopo di suggerire adeguate soluzioni ;
 - c) organizzare, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonché degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP ;
 - d) orientare, sorvegliare e controllare le attività del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 79 e riferirne al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri ;
 - e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori.
2. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono decise dal Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 79

Il Centro per lo sviluppo industriale, istituito a norma dell'articolo 36 della convenzione ACP/CEE di Lomé, contribuisce, nel quadro delle disposizioni e dei principi enunciati nel presente titolo, alla creazione ed al rafforzamento di imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunità e degli Stati ACP.

Quale pratico strumento operativo, il Centro assiste a questo scopo la promozione di progetti industriali vitali che rispondono alle esigenze degli Stati ACP e tiene in particolare conto il livello delle possibilità dei mercati interni ed esterni, la trasformazione delle materie prime e l'utilizzazione dei materiali locali per l'industria manifatturiera. Queste attività vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonché la Commissione e la Banca, nel quadro dei rispettivi poteri.

Nel suo programma di promozione industriale, viene riservata speciale attenzione all'individuazione ed allo sfruttamento delle possibilità di imprese comuni e di subappalto nonché delle potenzialità delle piccole e medie imprese industriali. Sarà anche riservata la debita attenzione allo sviluppo ed al consolidamento dei progetti industriali regionali.

Nel suo sforzo a favore della creazione e del rafforzamento di imprese industriali negli Stati ACP, il Centro adotta le misure adeguate, entro i limiti delle proprie risorse e funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.

ARTICOLO 80

1. Per il conseguimento dei propri obiettivi, il Centro è incaricato :
 - a) di raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilità di cooperazione industriale, organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatti ed incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici e finanziari della Comunità e degli Stati ACP ;
 - b) di fornire informazioni nonché strutture specifiche di consultazione e di valutazione, ivi compresi gli studi di fattibilità, allo scopo di accelerare la creazione delle imprese industriali necessarie agli Stati ACP, e garantire la vitalità delle imprese esistenti ; il Centro presta assistenza, se è necessario, anche nella fase di attuazione ;
 - c) di individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilità di formazione industriale che risponda alle esigenze delle imprese industriali già esistenti o da creare negli Stati ACP, tenendo conto delle varie facilitazioni esistenti per la condotta ed il finanziamento di dette azioni di formazione e, se necessario, partecipare alla loro attuazione ;

- d) di individuare, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di un'adeguata tecnologia industriale, ivi comprese le infrastrutture tecnologiche, relativa a progetti concreti che interessano gli Stati ACP ;
 - e) di individuare e fornire informazioni, se necessario, sulle possibili fonti di finanziamento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni il Centro riserva la sua attenzione ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare o insulari.

ARTICOLO 81

1. Il Comitato per la cooperazione industriale è l'autorità incaricata di sorvegliare il Centro.
2. Il Centro è diretto da un direttore assistito da un vicedirettore, entrambi nominati dal Comitato. Il Comitato adotta le disposizioni che si applicano al personale del Centro.
3. Un Consiglio consultivo è incaricato di consigliare ed assistere il Centro nella programmazione e nello sviluppo delle sue attività industriali. Esso viene eventualmente consultato dal direttore su tutte le operazioni in programma e su tutti gli importanti problemi derivanti dalle attività del Centro. Esso può anche, di propria iniziativa, fare qualsiasi suggerimento o sottoporre al direttore qualsiasi problema ritenga utile studiare. Esso formula un parere sul programma annuale di lavoro, sul bilancio e sulla relazione generale.

4. Il Consiglio consultivo del Centro è composto da persone fornite di grande esperienza nel settore industriale ed in particolare nel settore manifatturiero. Esse sono scelte su base personale tenendo conto delle loro qualifiche, fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite.
5. Il bilancio del Centro, corredato del parere del Consiglio consultivo, viene esaminato ed approvato dal Comitato. Quest'ultimo approva il regolamento finanziario del Centro. La Comunità contribuisce al finanziamento di questo bilancio mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 25 milioni di UCE, prelevata sugli importi di cui all'articolo 133 riservati per il finanziamento dei progetti di cooperazione regionale.
6. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro.
7. Lo statuto ed il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 82

Nel quadro dell'applicazione del presente titolo, la Comunità andrà incontro alle esigenze ed ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, in armonia con le priorità fissate da tali Stati, specialmente per la trasformazione delle loro materie prime, lo sviluppo, il trasferimento e l'adeguamento della tecnologia, lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, lo sviluppo della loro infrastruttura e delle loro risorse minerarie ed energetiche, ed una adeguata formazione nei settori scientifico, tecnologico e tecnico.

TITOLO VICOOPERAZIONE AGRICOLA

ARTICOLO 83

1. La cooperazione agricola tra la Comunità e gli Stati ACP deve avere come obiettivo essenziale l'assistenza a questi ultimi nello sforzo che compiono per risolvere i problemi relativi allo sviluppo rurale e al miglioramento ed all'incremento della produzione agricola destinata al consumo interno ed all'esportazione, nonché i problemi che essi possono incontrare in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari delle rispettive popolazioni.
2. A questo scopo, la cooperazione nel settore dello sviluppo rurale contribuisce, all'interno degli obiettivi generali della cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare a quanto segue :
 - a) miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, specialmente con l'aumento dei redditi e la creazione di posti di lavoro, in genere mediante l'aumento della produzione agricola ;
 - b) rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari degli Stati ACP, e soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale delle loro popolazioni, grazie tra l'altro al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione alimentare ;
 - c) miglioramento della produttività delle attività rurali e loro diversificazione, specialmente col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali, tenendo presenti le esigenze di protezione dell'ambiente ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- d) valorizzazione sul posto delle produzioni agricole, in particolare mediante trasformazione dei prodotti di origine vegetale ed animale in questi paesi ;
- e) sviluppo socio-culturale della comunità rurale, tra l'altro mediante azioni integrate nel settore della sanità e dell'istruzione ;
- f) aumento della capacità delle popolazioni a provvedere al proprio sviluppo, in particolare migliorando la loro conoscenza dell'ambiente tecnico ed economico.

ARTICOLO 84

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 83, le azioni di cooperazione nel settore dello sviluppo rurale comprendono tra l'altro :

- a) progetti di sviluppo rurale integrato che interessano in particolare le aziende familiari rurali e le cooperative, favorendo inoltre le attività artigianali e commerciali nell'ambiente rurale ;
- b) lavori di sistemazione idro-agricola di vario tipo sfruttando le risorse idriche disponibili : microprogetti di idraulica di villaggio, regimentazione dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori con controllo totale o parziale delle acque ;
- c) interventi nel settore della protezione delle colture, della conservazione e del magazzinaggio dei raccolti, nonché della commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di concretare condizioni tali da incitare gli agricoltori alla produzione ;

- d) creazione di unità agro-industriali che combinino la produzione agricola primaria, la sua trasformazione, il suo condizionamento e la commercializzazione del prodotto finito ;
- e) interventi nel settore dell'allevamento : protezione, sfruttamento e miglioramento del patrimonio zootecnico, valorizzazione dei prodotti ;
- f) interventi nel settore della pesca e della piscicoltura : sfruttamento delle risorse naturali e sviluppo di nuove produzioni, conservazione e commercializzazione dei prodotti ;
- g) sfruttamento e sviluppo delle risorse forestali a fini di produzione o di protezione dell'ambiente ;
- h) attuazione di misure per migliorare le condizioni di vita nell'ambiente rurale, quali infrastrutture sociali, adduzione di acqua potabile, reti di comunicazione ecc. ;
- i) interventi nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata che possano rivelarsi necessari preventivamente oppure nel corso dell'azione di cooperazione agricola ;
- j) interventi nel settore della formazione a tutti i livelli dei dirigenti nazionali destinati ad assumere responsabilità di concezione, attuazione e gestione delle operazioni di sviluppo rurale, nonché nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata.

ARTICOLO 85

Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all'articolo 84, si inscrivono nella politica di sviluppo degli Stati ACP secondo le opzioni e priorità che questi Stati devono definire. I mezzi finanziari e tecnici predisposti dalla Comunità, necessari alla loro realizzazione ed iscritti nei programmi indicativi, si aggiungono ai mezzi propri degli Stati ACP e sono impiegati conformemente alle disposizioni del titolo VII.

ARTICOLO 86

Per l'attuazione delle azioni di cooperazione di cui all'articolo 84, ed allo scopo di migliorare l'efficienza dei vari servizi degli Stati ACP che trattano dello sviluppo rurale, tanto nazionali quanto interstatali, detti Stati possono ricorrere ad una assistenza tecnica sotto forma di singoli esperti o di gruppi di consulenti tra l'altro per i seguenti compiti :

- formulazione delle politiche di sviluppo rurale ;
- individuazione ed elaborazione dei progetti in questo settore ;
- esecuzione, gestione e valutazione di questi progetti ;
- attività di ricerca applicata ;
- formazione di personale nazionale.

L'assistenza tecnica viene messa a disposizione nell'ambito di un mandato che definisce i suoi compiti e per una durata determinata conformemente alle disposizioni del titolo VII. Le azioni di assistenza devono iscriversi nei programmi indicativi nazionali o nei programmi regionali.

ARTICOLO 87

1. Per consentire agli Stati ACP di trarre maggior vantaggio dalle possibilità di azione e di cooperazione interstatali nel settore dello sviluppo rurale, la Comunità è disposta a contribuire, con stanziamenti destinati alla cooperazione regionale, ad iniziative inerenti a progetti di produzione, di ricerca o di formazione concepite ed attuate da due o più Stati ACP.
2. L'assistenza alla cooperazione in questo settore si concreta, in conformità delle disposizioni e procedure relative alla cooperazione regionale, appoggiandosi di preferenza ad organismi nazionali ed interstatali esistenti.

ARTICOLO 88

1. Viene istituito un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale.

Il Centro è a disposizione delle autorità degli Stati ACP responsabili per lo sviluppo agricolo, per aiutarle ad ottenere un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale. Per le questioni di sua competenza, esso opera in stretto collegamento con le istituzioni e gli organi indicati nella presente convenzione o nelle dichiarazioni ad essa allegate.

2. Le funzioni del Centro sono le seguenti :
 - a) assicurare, segnatamente su richiesta degli Stati ACP, la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche relative a particolari problemi di sviluppo agricolo sollevati da questi Stati ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) orientare verso gli organismi qualificati a rispondervi le domande degli Stati ACP relative a tecniche specifiche o al loro adeguamento nel settore agricolo ;
- c) facilitare la messa a disposizione degli istituti di ricerca agraria degli Stati ACP delle pubblicazioni scientifiche in materia agricola nonché l'accesso alle banche dei dati ;
- d) facilitare la circolazione dell'informazione sulla programmazione della ricerca agronomica in funzione delle esigenze di sviluppo ;
- e) promuovere incontri fra ricercatori, pianificatori ed agenti di sviluppo, in modo da migliorare lo scambio di esperienze acquisite su argomenti concernenti determinate zone ecologiche e temi precisi ;
- f) stimolare lo scambio di informazioni e di risultati di lavori sul terreno tra gli organismi specializzati nei vari aspetti dell'agricoltura tropicale e della comunità rurale ;
- g) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze della divulgazione e dello sviluppo ;
- h) facilitare l'accesso dei formatori e divulgatori degli Stati ACP all'informazione necessaria per l'espletamento dei loro compiti ;
- i) orientare le domande di formazione specifica verso gli organismi competenti attualmente in funzione.

- j) in linea generale, contribuire a facilitare l'accesso degli Stati ACP ai risultati delle attività degli organismi nazionali, regionali ed internazionali, con particolare riguardo a quelli situati nella Comunità e negli Stati ACP, competenti per le questioni tecniche in materia di sviluppo agricolo e rurale, con i quali esso si terrà in rapporto.
3. Per definire le soluzioni adeguate ai problemi incontrati dagli Stati ACP, allo scopo di migliorare specialmente il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche ed alla ricerca nel settore dello sviluppo rurale, il Centro organizza riunioni di delegati degli organismi degli Stati ACP e degli Stati membri specializzati nella ricerca agraria applicata, in particolare in materia di agricoltura tropicale e/o di problemi di sviluppo rurale, che sono stati riconosciuti dal Comitato degli Ambasciatori o dagli organi da quest'ultimo delegati.
4. a) Il Comitato degli Ambasciatori è l'autorità di tutela del Centro.
- b) Il Centro è diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori sin dall'entrata in vigore della presente convenzione.
- c) Il direttore del Centro rende conto delle attività del Centro stesso al Comitato degli Ambasciatori.
- d) Le modalità di funzionamento e la procedura relativa all'approvazione del bilancio del Centro sono decise dal Comitato degli Ambasciatori. Il bilancio del Centro è finanziato secondo le disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica enunciate dalla convenzione. Il direttore del Centro sarà assistito da collaboratori assunti entro i limiti stabiliti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori.

ARTICOLO 89

L'aiuto alimentare è una misura transitoria : l'obiettivo ultimo degli Stati ACP è di giungere all'autosufficienza della loro produzione alimentare.

La Comunità e gli Stati ACP cercheranno i mezzi per meglio combinare, per quanto possibile, le azioni di aiuto alimentare che fossero decise unilateralmente dalla Comunità a favore di uno Stato ACP conformemente alle norme e ai criteri di assegnazione specifici di questo tipo di aiuto, con azioni realizzate con i mezzi offerti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 90

Nell'attuazione delle disposizioni del presente titolo, viene concessa una speciale priorità ai problemi e difficoltà specifici degli Stati ACP meno sviluppati, particolarmente per quanto riguarda produzione, trasformazione, formazione, ricerca, trasporto, commercializzazione, condizionamento e creazione di infrastrutture di magazzinaggio.

TITOLO VIICOOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICACapitolo 1Disposizioni generali

ARTICOLO 91

1. Obiettivo della cooperazione finanziaria e tecnica è di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP in base alle priorità definite da detti Stati, nel reciproco interesse delle parti.
2. Tale cooperazione è complementare e armonizzata agli sforzi degli Stati ACP. Essa verte sulla preparazione, sul finanziamento e sull'esecuzione dei progetti e programmi di azioni che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e la cui natura è adeguata al fabbisogno ed alle caratteristiche di ciascuno di detti Stati.
3. Essa deve aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari a superare gli ostacoli specifici che frenano i loro sforzi di sviluppo.
4. Essa deve favorire la cooperazione regionale degli Stati ACP.

ARTICOLO 92

1. La cooperazione finanziaria e tecnica tiene conto della necessità di rispettare le condizioni particolari di ogni singolo Stato soprattutto per quel che riguarda la sua politica di sviluppo, le strategie da seguire, le priorità che si è prefissa, nonché le potenzialità ed i mezzi propri.
2. In questo contesto, i progetti e programmi devono contribuire al conseguimento totale o parziale dei seguenti risultati :
 - a) fornire agli Stati ACP i mezzi per migliorare e meglio controllare le condizioni del loro sviluppo economico e sociale ;
 - b) contribuire ad un'espansione armoniosa e costante dell'economia degli Stati ACP, con l'aumento quantitativo e qualitativo della produzione ed il conseguente accrescimento del reddito nazionale, nonché la rettifica degli squilibri strutturali mediante la diversificazione e l'integrazione delle loro economie ;
 - c) migliorare il tenore di vita delle popolazioni degli Stati ACP ;
 - d) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza ;
 - e) consentire in tal modo di instaurare relazioni economiche più equilibrate fra gli Stati ACP ed il resto del mondo nonché una maggiore partecipazione degli Stati ACP stessi agli scambi internazionali.

3. L'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica richiede la partecipazione reale ed effettiva degli Stati ACP e della Comunità, a tutti i livelli, alla gestione ed al funzionamento degli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica nonché alla valutazione concomitante ed a posteriori dei progetti e programmi di detta cooperazione, alle condizioni di cui all'articolo 108.

ARTICOLO 93

1. I progetti e programmi possono riguardare :
- investimenti, compresi gli aiuti di accompagnamento e supplementari definiti agli articoli 152 e 153 ;
 - azioni di cooperazione tecnica.
2. Detti progetti e programmi possono applicarsi, nel quadro delle priorità prescelte a livello della programmazione ed in quello della cooperazione regionale, in particolare ai seguenti fini :
- a) sviluppo rurale, industrializzazione, artigianato, energia, miniere, turismo ed infrastruttura economica e sociale ;
 - b) miglioramento strutturale dei settori economici produttivi ;
 - c) protezione dell'ambiente ;
 - d) ricerca, esplorazione e valorizzazione delle risorse naturali ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) formazione, ricerca scientifica e tecnica applicate, adeguamento od innovazione delle tecnologie e trasferimento delle stesse ;
 - f) promozione ed informazione industriali ;
 - g) commercializzazione e promozione delle vendite ;
 - h) promozione delle piccole e medie imprese nazionali ;
 - i) microprogetti di sviluppo di base.
3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi.
4. La cooperazione finanziaria e tecnica puo' riguardare le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento, che sono a carico degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari, soltanto alle condizioni fissate agli articoli 152 e 153.
5. Per tener conto dei problemi specifici ai quali si trovano di fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare a causa della loro posizione geografica, la Comunità accorda una priorità :
- a) a studi, progetti, programmi nonché ad azioni di formazione e di assistenza tecnica presentati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare intesi a ridurre le difficoltà speciali risultanti da tale situazione, specie le difficoltà di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento di energia ;

- b) alla ricerca necessaria allo sviluppo delle risorse energetiche e minerarie ed eventualmente, all'attuazione dei relativi progetti di investimenti.
6. Consapevole degli speciali problemi degli Stati ACP insulari, in particolare delle difficoltà in materia di trasporto e comunicazione all'interno dei rispettivi territori, tra di loro e con la Comunità, quest'ultima si dedica in via prioritaria a ricercare misure appropriate volte
- a) a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri ;
- b) a sviluppare le attività di pesca in mare ;
- c) a contribuire, se necessario, all'esplorazione ed allo sviluppo delle risorse energetiche ;
- d) a ridurre gli effetti sfavorevoli delle particolari difficoltà che incontrano tali Stati che sono anche svantaggiati dalla loro lontananza dai mercati d'oltremare, dal carattere fisico frammentario del loro territorio e dalla particolare esposizione a catastrofi naturali.

ARTICOLO 94

1. La cooperazione finanziaria e tecnica è offerta :
- a) agli Stati ACP ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) agli organismi regionali od interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP autorizzati da questi ultimi ;
- c) agli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, specie nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale.

2. La cooperazione finanziaria e tecnica è inoltre offerta, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi approvati da questi ultimi :

- a) agli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro banche di sviluppo ;
- b) agli enti locali e agli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale ;
- c) alle imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP a norma dell'articolo 161 ;
- d) alle associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP o ad organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, ai produttori stessi ;
- e) ai borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.

Capitolo 2Mezzi e modi di finanziamento

ARTICOLO 95

Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 5.227 milioni di UCE.

Detto importo comprende :

- 1) 4.542 milioni di UCE provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", così ripartiti :
 - a) ai fini precisati negli articoli 91 e 92, 3.172 milioni di UCE di cui :
 - 2.928 milioni di UCE in forma di sovvenzioni
 - 504 milioni di UCE in forma di prestiti speciali
 - 280 milioni di UCE in forma di capitali di rischio.
 - b) ai fini precisati nel titolo II, fino a 550 milioni di UCE in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione ;

- c) ai fini precisati nel titolo III, capitolo 1, fino a 280 milioni di UCE come sistema speciale di finanziamento ;
- 2) ai fini precisati negli articoli 91 e 92, fino a 685 milioni di UCE in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Tali prestiti fruiscono di un abbuono d'interesse al tasso del 3 %, alle condizioni di cui all'articolo 104, il cui onere è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

ARTICOLO 96

Su richiesta degli Stati ACP e con l'accordo delle parti, i mezzi finanziari della Comunità possono servire per cofinanziamenti, quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Particolare attenzione è rivolta soprattutto :

- a) ai grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento ;
- b) ai progetti per i quali la partecipazione della Comunità e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri istituti di finanziamento ;

- c) ai progetti per i quali puo' rivelarsi vantaggiosa una diversificazione dei finanziamenti dal punto di vista delle condizioni di finanziamento o del costo degli investimenti, specie ai progetti di natura sociale ;
- d) ai progetti a carattere regionale o interregionale.

ARTICOLO 97

I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti comuni o paralleli. La preferenza è data alla formula che porta al minor costo ed alla migliore efficacia.

ARTICOLO 98

Con l'accordo delle parti interessate, e fatta salva la normativa propria ad ogni istituto finanziario, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti, durante la concezione e l'attuazione del progetto o programma di azioni cofinanziato, a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare nonché a consentire uno snellimento delle stesse.

ARTICOLO 99

Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunità puo' apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione del progetto o programma cofinanziato.

ARTICOLO 100

Su richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con le altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti al cui finanziamento essi partecipano.

ARTICOLO 101

1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestito speciale, capitali di rischio, prestito della Banca sulle sue risorse proprie, combinando due o più di questi modi di finanziamento.
2. Il finanziamento dei progetti di investimenti produttivi dei settori industriale, agro-industriale, turistico, minerario e di produzione d'energia connessa con un investimento in detti settori è assicurato in via prioritaria mediante prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio.

3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, il modo od i modi di finanziamento sono determinati di comune accordo in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati, in modo da garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Si potrà altresì tener conto del loro impatto economico e sociale.
4. Per le risorse gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonché al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili.

ARTICOLO 102

I prestiti speciali sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di ammortamento di 10 anni, all'interesse annuo dell'1 %.

ARTICOLO 103

1. Le sovvenzioni o i prestiti speciali possono essere concessi ad uno Stato ACP o, per il suo tramite, ad un beneficiario finale.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. In quest'ultimo caso, le condizioni della concessione dei mezzi finanziari da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento.
3. Qualsiasi utile spettante allo Stato ACP, proveniente sia da una sovvenzione, sia da un prestito con tasso d'interesse o termine di rimborso più favorevole del prestito finale, deve essere da esso utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento.
4. Tenuto conto della domanda dello Stato ACP interessato, la Banca può, conformemente alle disposizioni dell'articolo 101, concedere i finanziamenti di cui assume la gestione sia direttamente al beneficiario finale, sia tramite una banca di sviluppo, o dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 104

1. L'esame della Banca sull'ammissibilità di progetti e la concessione di prestiti sulle sue risorse proprie è effettuato congiuntamente con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalità, condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione, nonché in considerazione della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati e, inoltre, dei fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili.

2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono soggetti a condizioni di durata stabilite sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto ; tale durata puo' prolungarsi per un massimo di 25 anni.

3. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito. Tale tasso è ridotto del 3 % con un abbuono d'interesse, salvo se i prestiti sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero.

Detto tasso di abbuono è tuttavia automaticamente adeguato in modo che il tasso d'interesse effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5 % né superiore all'8 %.

4. L'importo globale degli abbuoni d'interesse, calcolato al valore del momento della firma del contratto di prestito, ad un tasso e secondo modalità che la Comunità dovrà fissare, è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 95 ed è versato direttamente alla Banca.

ARTICOLO 105

1. Per la realizzazione di progetti nell'industria, in attività agroindustriali, miniere, turismo e, in circostanze eccezionali, nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, nonché nella produzione di energia connessa con l'investimento in detti settori, che presentino un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunità può concedere contributi finanziari in forma di capitali di rischio.

2. I contributi in forma di capitali di rischio possono essere versati in particolare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi :
 - a) incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, private o ad economia mista e concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese ;

 - b) finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonché assistenza alle imprese nel periodo iniziale ;

 - c) finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti nei settori minerario ed energetico.

3. Per conseguire tali obiettivi, la Comunità può acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono effettuarsi congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP.
4. Gli altri contributi in quasi capitale possono assumere la forma di :
- a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari ;
 - b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata siano subordinati al verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa. Possono altresì essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori citati al paragrafo 1 non appena tale operazione d'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunità, con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un cofinanziamento.

- c) prestiti globali da concedere ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo, quando lo consenta la natura delle loro attività e gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese.
5. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 4 vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati. Tuttavia, le condizioni di concessione di contributi in quasi capitale sono in genere più favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non può superare quello di detti prestiti con abbuono.
6. Qualora siano concessi a società di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui può beneficiare la società promotrice in caso di attuazione del progetto.

ARTICOLO 106

1. Uno speciale trattamento è concesso agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunità nel quadro del loro programma indicativo.

Si è tenuto altresì conto delle difficoltà speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare o insulari.

2. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato meno sviluppato. Consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio.
3. I prestiti speciali per gli Stati meno sviluppati sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di pagamento di 10 anni. Essi comportano un tasso d'interesse ridotto dello 0,75 % all'anno.
4. La Comunità agevola in via prioritaria l'accesso degli Stati ACP meno sviluppati ai contributi in capitali di rischio gestiti dalla Banca.
5. Possono essere inoltre concessi prestiti sulle risorse proprie della Banca negli Stati ACP meno sviluppati tenuto conto dei criteri definiti dall'articolo 104.

ARTICOLO 107

Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità puo', alle condizioni di cui all'articolo 139, paragrafo 4, dare il suo contributo allo studio delle soluzioni dei loro problemi d'indebitamento, di servizio del debito e della bilancia dei pagamenti.

Capitolo 3Responsabilità degli Stati ACP e della CEE

ARTICOLO 108

1. Gli Stati ACP e la Comunità attuano, in stretta cooperazione e su un piano di eguaglianza, gli interventi finanziati dalla Comunità stessa.
2. Spetta agli Stati ACP :
 - a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi ;
 - b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare alla Comunità per il finanziamento ;
 - c) preparare e presentare alla Comunità i fascicoli dei progetti e programmi ;
 - d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto ;
 - e) eseguire i progetti e programmi finanziati dalla Comunità ;
 - f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica.

3. Su richiesta degli Stati ACP, la Comunità può fornire loro assistenza tecnica per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2. Essa esamina i provvedimenti specifici intesi a ridurre le particolari difficoltà incontrate dagli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari nell'attuazione dei loro progetti e programmi di azioni.
4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente :
- a) definire, nell'ambito delle istituzioni comuni, la politica generale e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica ;
 - b) stabilire i programmi indicativi di aiuto comunitario ;
 - c) istruire i progetti e programmi e l'esame dell'adeguamento di questi ultimi agli obiettivi ed alle priorità nonché della loro conformità alle disposizioni della presente convenzione ;
 - d) attuare le misure di applicazione idonee ad assicurare la parità delle condizioni per la partecipazione alle gare ed agli appalti ;
 - e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi condotti a termine o in corso di esecuzione ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione.
5. Spetta alla Comunità elaborare e prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi.
6. a) Viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP/CEE incaricato di esaminare, su un piano generale ed in base ad esempi concreti, le misure atte a migliorare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, specie accelerando e snellendo le procedure.
- b) Detto Comitato è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei Ministri o i loro mandatari. Esso si riunisce trimestralmente ed almeno una volta all'anno a livello di ministri.
- Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato.
- c) Il Consiglio dei Ministri fissa il regolamento interno di tale Comitato, specie le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza.

- d) Nell'ambito dei poteri devolutigli dal Consiglio dei Ministri, il Comitato svolge i seguenti compiti :
- i) raccoglie le informazioni sulle procedure esistenti nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apporta tutti i necessari chiarimenti sulle stesse ;
 - ii) esamina, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, le difficoltà specifiche eventualmente incontrate durante l'attuazione di detta cooperazione finanziaria e tecnica ;
 - iii) comunica al Consiglio dei Ministri, nel contesto della relazione annuale di cui alla lettera f), eventuali osservazioni e suggerimenti sulla relazione annuale di cui all'articolo 119 ;
 - iv) presenta al Consiglio dei Ministri qualsiasi suggerimento inteso a migliorare o ad accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ;
 - v) esamina i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 110, per consentire l'eliminazione di eventuali difficoltà e blocchi individuati ai diversi livelli ;
 - vi) esegue gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato può convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficoltà o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato i mezzi atti ad eliminare tali difficoltà e blocchi.
- f) Il Comitato esamina la relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità inviategli dalla Commissione a norma dell'articolo 119, paragrafo 2. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, relative ai provvedimenti intesi a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, relazione che è esaminata dal Consiglio in occasione della riunione annuale da quest'ultimo dedicata alla definizione della politica e delle linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica di cui all'articolo 119
7. Purché si tratti dei finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalità e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 4, 6, 7 e 8, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.

Capitolo 4Programmazione, istruzione, esecuzione e valutazione

ARTICOLO 109

1. Gli interventi finanziati dalla Comunità, complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, s'integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorità di sviluppo che essi determinano sul piano nazionale e regionale.
2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica è programmata in modo da consentire :
 - a) ad ogni Stato ACP, di disporre al più presto, prima della definizione del programma indicativo, di un'indicazione, per quanto possibile chiara, dell'importo dei contributi finanziari gestiti dalla Commissione di cui può beneficiare durante tale periodo, nonché delle eventuali modalità e condizioni dei medesimi ;
 - b) alle parti contraenti, di vigilare che sia fatta un'utilizzazione ottimale dei vari strumenti e mezzi di cooperazione previsti nella presente convenzione per conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica ;

- c) alla Comunità, di conoscere gli obiettivi e le priorità di sviluppo fissati da ogni Stato ACP, nonché i progetti e programmi che questi ultimi decidono di presentare ai fini di un finanziamento, nell'ambito dei loro obiettivi e priorità.
3. La Comunità ed i singoli Stati ACP stabiliscono di comune accordo un programma indicativo sulla base delle proposte presentate da questi ultimi. Tale programma cita :
- a) gli orientamenti ed il campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, quali risultano dagli scambi di vedute fra i rappresentanti dello Stato ACP e della Comunità ;
- b) gli obiettivi e le priorità dello Stato ACP per i quali si rivela particolarmente appropriato il sostegno finanziario della Comunità ;
- c) progetti e programmi specifici atti a conseguire gli obiettivi di sviluppo, purché siano chiaramente individuati. Questi progetti e programmi e quelli successivamente individuati tenendo conto degli obiettivi e delle priorità iscritti al programma indicativo vengono quindi istruiti conformemente all'articolo 112.
4. In base a questi diversi elementi, viene definito un ritmo ottimale d'impegno alle condizioni citate all'articolo 110.

5. I programmi indicativi devono essere sufficientemente flessibili, in modo da poter tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle priorità e degli obiettivi iniziali. Ogni programma può essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione.
6. Detti programmi non riguardano né gli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137, né le azioni di stabilizzazione dei proventi da esportazione di cui al titolo II.
7. In occasione dell'elaborazione del programma indicativo di uno Stato ACP, i suoi rappresentanti e quelli della Comunità procedono ad uno scambio di vedute sulle priorità e sugli obiettivi dello Stato ACP a livello regionale. Si prende nota dei progetti e programmi specifici, intesi a conseguire tali obiettivi nell'ambito della cooperazione regionale.

ARTICOLO 110

1. a) All'atto della programmazione delle risorse del Fondo gestite dalla Commissione, viene definito annualmente con lo Stato ACP interessato un ritmo ottimale d'impegno globale, in funzione dei vari obblighi delle parti e delle priorità che esse devono osservare.

- b) Questo ritmo ottimale è determinato in modo che l'importo globale delle somme da impegnare ogni anno sia ripartito nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione della presente convenzione.
- c) L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sarà utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste nella presente convenzione.
2. Se lo Stato ACP ha presentato un fascicolo completo di progetto a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione e lo Stato ACP interessato fissano un calendario di previsione per l'istruzione che dura fino alla fase dell'elaborazione della proposta di finanziamento.
3. La proposta di finanziamento comporta uno scadenario provvisorio di esecuzione tecnica e finanziaria del progetto riportato nell'accordo di finanziamento il quale verte sulla durata delle diverse fasi di esecuzione.
4. L'ordinatore nazionale ed il delegato della Commissione redigono ogni anno un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti per determinare le cause dei ritardi riscontrati nell'esecuzione del calendario indicativo e proporre le misure di risanamento che s'impongono.

ARTICOLO 111

1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati elaborare i fascicoli dei progetti o programmi proposti in applicazione dei programmi indicativi.

b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto.

c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunità puo' fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli.
2. I fascicoli sono trasmessi ufficialmente alla Comunità dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 1. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 2, è necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.
3. Tutti i progetti o programmi ufficialmente trasmessi in conformità del paragrafo 2 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento.

ARTICOLO 112

1. a) La Comunità istruisce i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP o gli altri eventuali beneficiari.

b) L'istruzione verte sui vari aspetti dei progetti e programmi, in particolare sugli aspetti economici, sociali, tecnici, finanziari ed amministrativi.

- c) L'istruzione deve garantire che i progetti e programmi rispondano effettivamente ai criteri definiti al paragrafo 2.
2. I criteri utilizzati per l'istruzione dei progetti e programmi sono i seguenti :
- a) i progetti o programmi devono rispondere agli obiettivi ed alle priorità dello Stato ACP. Devono tener conto degli sforzi nazionali e delle altre fonti di origine esterna ed essere coerenti con essi e con le disposizioni della presente convenzione ;
- b) l'efficacia dei progetti e programmi è valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, economico e finanziario ; vengono esaminate le possibili varianti ;
- c) la possibilità di esecuzione dei progetti e programmi è valutata per i vari operatori economici interessati, che si tratti dello Stato, di un'impresa o di enti locali. Questa parte dell'istruzione deve consentire di accertarsi che il progetto produrrà gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per il tipo di azione in questione.

Essa deve inoltre consentire di accertarsi della disponibilità effettiva sul posto del personale e degli altri mezzi, soprattutto finanziari, necessari al funzionamento ed alla manutenzione degli investimenti, nonché alla copertura degli eventuali oneri finanziari del progetto.

A tal fine sono elaborati bilanci di previsione e sono valutate le possibilità di adeguamento del progetto alle esigenze e risorse locali ;

- d) quanto alla redditività, l'istruzione è diretta ai vari effetti attesi del progetto, soprattutto sugli effetti fisici, economici, sociali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi ;
- e) l'istruzione deve tener conto degli effetti non quantificabili dei progetti. Essa considera con particolare attenzione gli effetti del progetto sull'ambiente.

3. Le difficoltà ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati e che incidono sull'efficacia, sulla possibilità di esecuzione e sulla redditività dei progetti e programmi sono prese in considerazione al momento dell'istruzione di questi ultimi.

ARTICOLO 113

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento, che costituirà la base per la decisione della Comunità.

2. Le proposte di finanziamento, redatte dai servizi competenti della Comunità, sono trasmesse agli Stati ACP interessati.
3. a) Qualora l'organo comunitario incaricato di esprimere un parere sui progetti non formuli parere favorevole su uno di essi, i servizi competenti della Comunità consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e in particolare sull'opportunità di ripresentare il fascicolo, con le eventuali modifiche all'organo comunitario in questione.

b) Prima che detto organo formuli il suo parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sono, su loro richiesta, ascoltati dai rappresentanti della Comunità nell'ambito di tale organo per presentare la loro giustificazione del progetto.
4. Qualora il parere definitivo di detto organo sia sfavorevole, i servizi competenti della Comunità consultano nuovamente i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati, per sapere se il progetto deve essere presentato così com'è agli organi della Commissione o se debba invece essere ritirato o modificato.
5. Qualora lo Stato ACP ravvisi la necessità di presentare il progetto così com'è all'organo decisionale della Comunità, può trasmettere qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di tale organo prima della decisione finale. Prima che detto organo decida, lo Stato ACP può inoltre essere inteso dal presidente e dai membri del Consiglio delle Comunità Europee per apportare tutti gli elementi complementari all'informazione di cui sopra.

6. In caso di mancata accettazione del progetto per il finanziamento da parte degli organi decisionali comunitari, lo Stato ACP interessato è informato dei motivi di questa decisione.

ARTICOLO 114

1. Nell'intento di accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare :
 - a) complessi di azioni di formazione,
 - b) programmi di microprogetti,
 - c) complessi di azioni di cooperazione tecnica e di promozione commerciale.

Le decisioni di finanziamento riguardanti le azioni e i singoli progetti sono prese nell'ambito di detti programmi ed importi globali.

2. Per lo stesso motivo, per progetti e programmi di importo limitato si può ricorrere ad una procedura accelerata di decisione.

3. Per il complesso dei progetti e programmi da realizzare ai sensi della presente convenzione, verranno presi comunque i necessari provvedimenti di snellimento ed accelerazione delle procedure.

ARTICOLO 115

1. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, qualsiasi progetto o programma per cui è stata presa una decisione di finanziamento, dà luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonché le modalità e condizioni di finanziamento. Uno scadenzario degli impegni e dei pagamenti è allegato all'accordo di finanziamento.
2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale dà luogo inoltre all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, ed il mutuatario.

ARTICOLO 116

Le rimanenze riscontrate all'atto della chiusura dei conti relativi ai progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono acquisite dallo Stato ACP interessato e distinte a tale effetto nelle scritture del Fondo. Possono essere utilizzate alle condizioni previste nella presente convenzione per il finanziamento di progetti e programmi.

ARTICOLO 117

1. a) I superi intervenuti durante l'esecuzione dei progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati, ferme restando le disposizioni che seguono.
 - b) Gli accordi di finanziamento prevedono tuttavia per ogni progetto stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi ed alle spese impreviste.
 - c) Gli Stati ACP possono altresì prevedere al riguardo una riserva nei loro programmi indicativi.
2. Non appena si manifesti un rischio di supero, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale è contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta di prendere per far fronte a tale supero, vale a dire riduzione del progetto o programma, ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.
3. Qualora risultasse impossibile ridurre il progetto o programma oppure coprire il supero con risorse nazionali o con altre risorse non comunitarie, l'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento può, caso per caso, prendere una decisione d'impegno supplementare e finanziare le relative spese.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e di concerto con l'ordinatore principale, l'ordinatore nazionale assegna le rimanenze di cui all'articolo 116 per coprire il supero riscontrato su un progetto o programma nel limite di un massimale fissato al 15 % dell'impegno finanziario previsto per detto progetto o programma.

ARTICOLO 118

1. a) I progetti e programmi possono essere sottoposti, nel corso della loro esecuzione, ad una valutazione. Gli Stati ACP interessati e la Comunità redigono congiuntamente, secondo una periodicità convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento del progetto ed i suoi risultati.
- b) In base a tale rapporto, può essere deciso di comune accordo un riorientamento del progetto in corso d'esecuzione.
2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunità procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonché sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti.
- b) Le autorità competenti della Comunità e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.

Capitolo 5Politica e linee direttrici

ARTICOLO 119

1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonché i problemi generali risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresì sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.
2. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio dei Ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità. Redatta in collaborazione con la Banca, per le parti che la riguardano, la relazione viene inviata al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6. Essa espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario, nonché i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi.
3. A queste informazioni sono allegati i risultati dei lavori del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6 sui problemi generali relativi al miglioramento dell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, nonché le relazioni elaborate da gruppi di esperti che possono essere incaricati periodicamente dal Consiglio dei Ministri di studiare le cause di eventuali difficoltà o blocchi esistenti da ambo le parti ed i mezzi per eliminarle.

4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio dei Ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni sulle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono attuare per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.

Capitolo 6

Esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica

ARTICOLO 120

Gli Stati ACP, e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni precisate all'articolo 94 eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunità.

Spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare in particolare i contratti di appalto necessari allo svolgimento delle operazioni.

ARTICOLO 121

1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento ed è responsabile della gestione degli stanziamenti del Fondo stesso. A questo titolo, tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110, egli impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità dei suddetti impegni ed ordinativi.

2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinché venga rispettata la parità delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico. A questo titolo, dà il suo accordo sul capitolato d'appalto prima dell'indizione della gara stessa, riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione a norma dell'articolo 123.

3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 122, paragrafo 4, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelassero necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti alle migliori condizioni economiche e tecniche.

ARTICOLO 122

1. a) Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorità del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) L'ordinatore nazionale puo' delegare una parte di queste funzioni ; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.
2. Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti, l'ordinatore nazionale :
- a) in stretta cooperazione con l'ordinatore principale, vigila affinché siano assicurate le parità delle condizioni nella partecipazione alle gare di appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico ;
- b) prepara il capitolato d'appalto che sottopone all'accordo del delegato prima della sua indizione ;
- c) indice le gare d'appalto ;
- d) riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte che trasmette al delegato con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto ;
- e) firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi, notificandoli al delegato della Commissione.
3. Nei limiti dei fondi assegnati, l'ordinatore nazionale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento tenendo conto specialmente dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110. L'ordinatore nazionale resta responsabile per i fondi affidatigli fino a quando la Commissione autorizza l'esecuzione delle operazioni relative ai fondi affidatigli.

4. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti nelle migliori condizioni economiche e tecniche.

A questo titolo decide :

- a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purché non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio ;
- b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione ;
- c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi ;
- d) cambiamenti di sede per progetti comportanti più unità se ciò è giustificato da motivi tecnici od economici ;
- e) applicazione o remissione delle penalità di mora ;
- f) atti per lo svincolo delle cauzioni ;
- g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine ;
- h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri né degli Stati ACP dei quali non esiste una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP ;

- i) subappalti ;
 - j) collaudi definitivi ; il delegato è però tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio renda necessari lavori sostanziali di consolidamento.
5. Per i contratti d'appalto inferiori a 3,5 milioni di UCE e, in genere, per tutti i contratti d'appalto oggetto di una procedura accelerata, le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito delle attribuzioni conferitegli sono ritenute approvate dalla Commissione nei trenta giorni successivi alla loro notifica al delegato della Commissione.

ARTICOLO 123

- 1. a) La Commissione designa presso ogni Stato o gruppo di Stati ACP un delegato che la rappresenti per agevolare l'attuazione della presente convenzione. Il delegato della Commissione è riconosciuto dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.
- b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché il delegato sia rappresentato da un agente in ciascuno degli Stati in cui non è residente.

2. La Commissione impartisce al suo delegato le istruzioni e conferisce le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui è l'interlocutore a nome della Commissione. A questo titolo :
- a) approva il capitolato d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o, negli altri casi, trasmette detto capitolato per accordo all'ordinatore principale ;
 - b) assiste all'apertura delle offerte e riceve copia della stessa nonché dei risultati del loro esame ;
 - c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto elaborata dall'ordinatore nazionale ogniqualvolta siano soddisfatte le seguenti tre condizioni : l'offerta prescelta è la più bassa, essa costituisce l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto di appalto stesso ;
 - d) approva, in tutti i casi e nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata ;

- e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non siano assolte le condizioni di cui alla lettera c) ; l'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto ;
- f) partecipa alla preparazione ed al negoziato dei contratti di servizi.
3. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti ed i programmi di azioni finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico.
- b) A questo titolo, il delegato visita i contratti, i protocolli aggiuntivi e preventivi, nonché gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale.
4. Il delegato procede ad una sintesi annuale degli interventi del Fondo nello Stato o negli Stati ACP presso i quali è designato. La relazione è inviata dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati.
5. Il delegato collabora con le autorità nazionali alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. Dette valutazioni danno luogo alla stesura di relazioni che vengono inviate agli Stati ACP interessati ed alla Commissione.

6. Il delegato informa le autorità nazionali delle attività comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione fra gli Stati ACP e la Comunità.
7. a) Il delegato mantiene un contatto permanente con l'ordinatore nazionale per analizzare i problemi specifici incontrati durante l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica al fine di ovviarvi.
b) A questo titolo, esamina regolarmente la conformità dell'andamento delle operazioni con le scadenze previste dai calendari indicativi elaborati a norma dell'articolo 110.
8. Invia allo Stato ACP tutti i dati ed i documenti appropriati sulle procedure di attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica.
9. Il delegato prepara le proposte di finanziamento.

ARTICOLO 124

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario nazionale, statale o parastatale, scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessità di tesoreria e tenuto conto del calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 110. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP man mano che questi pagamenti giungono alla scadenza.
3. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non è retribuito ; i fondi depositati sono infruttiferi.
4. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi nonché della validità della quietanza liberatoria.
5. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.

Capitolo 7Concorrenza e preferenze

ARTICOLO 125

1. Per gli interventi finanziati dalla Comunità, possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e società che rientrano nel campo di applicazione del trattato, nonché tutte le persone fisiche e società degli Stati ACP.

Le società di cui al comma precedente sono quelle conformi alla definizione data all'articolo 161.

2. Sono messe in atto misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati.
3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunità debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri e negli Stati ACP.
4. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità deve rivestire carattere eccezionale ed essere autorizzata, caso per caso, su richiesta motivata dello Stato ACP interessato, dall'organo competente della Comunità. A meno che prevalgano altri elementi adeguati, si tiene conto della preoccupazione di evitare un rincaro eccessivo del costo delle opere dovuto alle distanze e alle difficoltà dei trasporti, oppure ai termini di consegna, specie nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.
5. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono i provvedimenti adeguati perché l'organo competente della Comunità disponga degli elementi necessari per una decisione sulle deroghe. Tale organo esamina questi elementi con particolare attenzione nel caso degli Stati ACP la cui posizione geografica riduca fortemente la capacità di concorrenza dei fornitori ed assegnatari della Comunità e degli Stati ACP.

6. Quando la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi nonché al finanziamento delle opere in comune con altri mutuanti, può essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità.

ARTICOLO 126

1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti necessari ai fini di una partecipazione quanto più estesa possibile, a parità di condizioni, alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare :
- a) di provvedere alla preventiva pubblicazione dei bandi di gara, entro termini soddisfacenti, facendo ricorso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, alle Gazzette Ufficiali degli Stati ACP nonché a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione ;
 - b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni ;
 - c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.

ARTICOLO 127

1. Di norma, i contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta.

2. Tuttavia, per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonché per altre operazioni, quando si constati l'urgenza, o se la natura, la scarsa entità o le caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP, d'intesa con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale :
 - la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata ;

 - la conclusione di contratti di appalto con trattativa privata ;

 - l'esecuzione in economia.

3. Inoltre, per le operazioni il cui costo sia inferiore a 3,5 milioni di UCE, l'esecuzione in economia può essere autorizzata qualora esista nello Stato ACP beneficiario una sufficiente disponibilità di attrezzature adeguate e di personale qualificato nei servizi nazionali.

ARTICOLO 128

Per favorire la più ampia partecipazione delle società degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione :

- a) viene organizzata una procedura accelerata d'indizione delle gare di appalto quando si tratti di eseguire lavori la cui stima sia inferiore a 3,5 milioni di UCE. Detta procedura comporta misure di pubblicazione limitate allo Stato ACP interessato ed agli Stati ACP vicini nonché, per il deposito delle offerte, termini fissati conformemente alla regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato.

L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilità che la Commissione proponga allo Stato ACP interessato una gara d'appalto internazionale, quando risulta che la natura dei lavori da eseguire, o l'interesse di ampliare la partecipazione, giustificano il ricorso alla concorrenza internazionale ;

- b) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 3,5 milioni di UCE, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10 % nel confronto con le offerte di qualità economica e tecnica equivalente.

Questa preferenza è riservata alla sole imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione nazionale di questi ultimi, a condizione che abbiano la residenza fiscale e la sede principale di attività in uno Stato ACP e che una congrua parte del capitale e dei dirigenti sia fornita da uno o più Stati ACP ;

- c) per la consegna delle forniture, le imprese di produzione industriale o artigianale degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15 % nel confronto con le offerte di qualità economica e tecnica equivalente.

Tale preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

ARTICOLO 129

Ai fini di un'efficace e rapida esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità negli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità accorda una priorità particolare all'applicazione di provvedimenti specifici nei seguenti settori :

- a) aggiudicazione di contratti di appalto in seguito a gare accelerate alle condizioni precisate all'articolo 128 ;
- b) stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata e di contratti a trattativa privata alle condizioni precisate all'articolo 127 ;
- c) esecuzione in economia alle condizioni precisate all'articolo 127 ;
- d) stipulazione di contratti di servizi da parte della Commissione, d'intesa con lo Stato ACP interessato, quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entità o di breve durata, in particolare per perizie ai fini della preparazione dei progetti e programmi ;
- e) predisposizione delle procedure di pagamento in modo da non lasciare alcun prefinanziamento a carico degli Stati interessati.

ARTICOLO 130

1. Per ciascuna operazione, i criteri della scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione e del loro valore tecnico.
2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consenta la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP.
3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano citati nel capitolato d'appalto.

ARTICOLO 131

Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali di oneri che, su proposta della Commissione, sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 132

La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP ed un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura che, su proposta degli Stati ACP o della Comunità, viene approvato con decisione del Consiglio dei Ministri non oltre la prima sessione dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Capitolo 8Cooperazione regionale

ARTICOLO 133

1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunità apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale ed interregionale. Tale contributo si propone i seguenti scopi :
 - a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse ;
 - b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP ;

- c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni, sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialità ;
 - d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati ;
 - e) promuovere ed espandere il commercio fra gli Stati ACP e con i paesi terzi vicini ;
 - f) utilizzare al massimo le risorse ed i servizi esistenti negli Stati ACP ;
 - g) potenziare gli organismi creati dagli Stati ACP al fine di promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali ;
 - h) attuare misure specifiche a favore dei paesi senza sbocco sul mare ed insulari, specialmente in materia di trasporto e comunicazioni.
2. A tale scopo, dei mezzi finanziari previsti all'articolo 95 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, una somma di 600 milioni di UCE è riservata al finanziamento dei loro progetti regionali ed interregionali nonché alla partecipazione ad eventuali cofinanziamenti per consentire la realizzazione di detti progetti.

ARTICOLO 134

1. a) A norma della presente convenzione, la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o più Stati ACP o tra uno o più Stati ACP ed uno o più paesi terzi vicini.
 - b) La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o più organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o tra uno o più Stati ACP ed un'organizzazione regionale.
2. A norma della presente convenzione, per progetti regionali s'intendono quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a due o più Stati ACP mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.

ARTICOLO 135

1. Il campo di applicazione della cooperazione regionale ed interregionale comprende in particolare :
 - a) l'accelerazione dell'industrializzazione degli Stati ACP mediante la creazione di imprese regionali ed inter-regionali, tenendo conto della realizzazione delle necessarie infrastrutture ;
 - b) i trasporti e le comunicazioni : strade, ferrovie, trasporti aerei e marittimi, vie fluviali, poste e telecomunicazioni ;

- c) la produzione di energia e lo sfruttamento comune delle risorse naturali ;
- d) la ricerca e la tecnologia applicate all'intensificazione della cooperazione regionale ed interregionale ;
- e) l'agricoltura, in particolare l'allevamento, l'industria e la promozione del commercio dei prodotti di questi settori fra gli Stati ACP ;
- f) l'insegnamento e la formazione, compresa la creazione di istituzioni comuni di tecnologia avanzata, nell'ambito di programmi di formazione volti alla piena partecipazione dei cittadini allo sviluppo economico ;
- g) la lotta contro le grandi endemie e, più in generale, le azioni tendenti a migliorare le condizioni sanitarie delle popolazioni ;
- h) la cooperazione nel settore del turismo, compresi la creazione o il potenziamento dei centri di promozione turistica su base regionale, per incrementare il turismo regionale ed internazionale ;
- i) l'assistenza tecnica per la creazione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attività in organismi regionali esistenti, compresa l'elaborazione di programmi e progetti specifici ;

- j) l'assistenza per le azioni delle organizzazioni professionali ACP-CEE tendenti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri.
2. Al fine di promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano in via prioritaria delle disposizioni a tal fine previste per i progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, specie quando si tratti di progetti d'infrastrutture dei trasporti, di comunicazioni, telecomunicazioni, energia e sviluppo della produzione.

ARTICOLO 136

1. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale od interregionale puo' chiedere alla Comunità di finanziare la parte del progetto che gli compete.
2. Gli organi di cooperazione regionale esistenti o che venissero creati possono presentare alla Comunità una richiesta di finanziamento a nome degli Stati ACP membri e con il loro accordo esplicito.
3. Quando un progetto o programma è finanziato dalla Comunità tramite un istituto regionale, i termini e le condizioni di tale finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati, riconosciute fra la Comunità e detto istituto regionale.

Capitolo 9Aiuti d'urgenza

ARTICOLO 137

1. Aiuti d'urgenza possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili.
2. Per il finanziamento degli aiuti d'urgenza di cui al paragrafo 1, viene costituita una dotazione speciale nell'ambito del Fondo.
3. a) La dotazione speciale è inizialmente fissata ad una somma di 60 milioni di UCE. Al termine di ogni anno di applicazione della presente convenzione, tale dotazione è ricostituita al suo livello iniziale.

b) L'importo degli stanziamenti del Fondo che possono essere stornati alla dotazione speciale per tutta la durata di applicazione della presente convenzione non può superare 200 milioni di UCE.

- c) Allo scadere della presente convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti d'urgenza saranno riversati alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri.
- d) In caso di esaurimento della dotazione speciale prima dello scadere della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunità decidono, nell'ambito delle istituzioni paritetiche competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui al paragrafo 1.
4. Gli aiuti d'urgenza non sono rimborsabili e vengono concessi caso per caso.
5. a) Gli aiuti d'urgenza devono contribuire a finanziare i mezzi più adeguati per ovviare in modo più efficace e rapido alle gravi difficoltà di cui al paragrafo 1.
- b) Detti mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi, nonché in versamenti in contanti e, a titolo eccezionale, in rimborso totale o parziale delle somme già spese dallo Stato ACP per l'esecuzione delle operazioni di cui all'accordo di finanziamento relativo all'aiuto d'urgenza in questione.

- c) Lo Stato ACP beneficiario dell'aiuto d'urgenza si approvvigiona sui mercati comunitari, degli Stati ACP o dei paesi terzi alle condizioni di cui all'articolo 125.
- d) Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente, con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione.
6. Gli aiuti d'urgenza non si applicano agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione di cui al titolo II.
7. Per le modalità di concessione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di utilizzazione sono fissate caso per caso ; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale può concedere anticipi.
8. a) Le operazioni oggetto di un aiuto d'urgenza devono essere realizzate al più presto, e comunque, gli stanziamenti devono essere utilizzati entro sei mesi dall'elaborazione delle modalità di utilizzazione, salvo indicazione contraria fissata da queste ultime e purché circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, sulla proroga di tale termine.

- b) Qualora tutti gli stanziamenti aperti non siano stati utilizzati nei termini fissati, l'impegno del Fondo puo' essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti utilizzati nei termini previsti.
- c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.

Capitolo 10

Cooperazione tecnica

ARTICOLO 138

La cooperazione tecnica di cui all'articolo 93 riguarda i seguenti settori :

- a) studi di carattere generale, in particolare nei settori tecnico, economico, organizzativo, della formazione o della gestione ;
- b) studi specifici ad un progetto o programma ;
- c) prestazioni di supervisione, consulenza, gestione o messa a disposizione di personale di assistenza tecnica nella fase esecutiva di un progetto o programma ;
- d) prestazioni di assistenza tecnica diverse da quelle connesse con l'esecuzione di un progetto o programma.

ARTICOLO 139

1. La cooperazione tecnica puo' essere connessa con i progetti e programmi oppure essere generale.
2. La cooperazione tecnica connessa con i progetti e programmi riguarda in particolare :
 - a) studi di sviluppo ;
 - b) studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonché ricerche e prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi ;
 - c) aiuto per la preparazione dei fascicoli ;
 - d) aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori ;
 - e) temporanea assunzione a carico delle spese per tecnici e fornitura dei mezzi necessari alla buona esecuzione della loro missione ;
 - f) azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'esecuzione, la messa in funzione, la gestione o la manutenzione di un determinato progetto compresa eventualmente un'adeguata assistenza tecnica e la formazione dei cittadini del paese o dei paesi interessati.

3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare :
- a) studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonché su problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati ;
 - b) studi settoriali e per prodotti ;
 - c) invio negli Stati ACP di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e per periodi limitati ;
 - d) fornitura di materiale didattico, di sperimentazione e di dimostrazione ;
 - e) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
4. Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità concede una priorità speciale alle azioni di cooperazione tecnica intese a :
- a) individuare, preparare ed eseguire progetti e programmi che rientrano nel quadro dei programmi indicativi ;
 - b) agevolare l'attuazione del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione ;

- c) sviluppare la cooperazione tecnica fra Stati ACP ;
- d) eseguire studi e ricerche orientati verso la soluzione di problemi specifici dello sviluppo economico e sociale, specie per quanto riguarda l'adeguamento tecnologico alle condizioni e alle caratteristiche particolari degli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 140

1. Per le azioni di cooperazione tecnica vengono stipulati contratti di servizi con un ufficio o una società di studi o di consulenza, con un tecnico consulente od un esperto, scelti soprattutto in base alle loro qualifiche professionali e alla loro esperienza pratica dei problemi che dovranno trattare. A parità di competenza, sarà data preferenza ad un esperto o ad un ufficio studi degli Stati ACP. Eccezionalmente, esse possono essere realizzate in economia.
2. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, ivi compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi, dall'ordinatore nazionale su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entità o di breve durata, soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione dei progetti e programmi di azioni.

ARTICOLO 141

1. Le azioni di cooperazione tecnica nel campo della formazione si attuano in base a programmi pluriennali di formazione e ad azioni specifiche.
2. I programmi pluriennali si prefiggono :
 - a) la formazione dei cittadini degli Stati ACP secondo le priorità stabilite da questi ultimi in materia d'istruzione e formazione professionale ;
 - b) la formazione dei dirigenti, in particolare di tipo intermedio e tecnico, in relazione con i vari progetti di sviluppo finanziati dalla Comunità nei singoli Stati ACP, per poter progressivamente sostituire il personale di assistenza tecnica ed affidare interamente e stabilmente a cittadini degli Stati ACP la gestione degli investimenti.
3. Le azioni specifiche consistono in operazioni ad hoc nei settori della formazione professionale, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, a livello degli Stati o degli organismi regionali. Esse si prefiggono la qualificazione ed il perfezionamento del personale dei servizi e degli enti pubblici o delle imprese agricole, industriali, commerciali e di servizi, nonché la formazione degli istruttori per questi stessi settori.

4. La cooperazione tecnica nel campo della formazione si attua attraverso :
- a) l'assegnazione di borse di studio e di tirocinio a cittadini degli Stati ACP ;
 - b) l'invio negli Stati ACP di esperti ed istruttori, cittadini degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e per periodi limitati ;
 - c) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione o di perfezionamento per i cittadini degli Stati ACP ;
 - d) la fornitura di materiale pedagogico, didattico, di sperimentazione, dimostrazione e ricerca ;
 - e) la collaborazione fra istituti di formazione e di ricerca ed università degli Stati membri ed analoghi istituti degli Stati ACP.
5. Le azioni sopra indicate si svolgono preferibilmente nello Stato ACP beneficiario o sul piano regionale. Se necessario, esse possono svolgersi in un altro Stato ACP o in uno Stato membro. Per formazioni specializzate e particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP, alcune azioni di formazione possono svolgersi eccezionalmente in un altro paese in via di sviluppo.

6. Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità concede una priorità speciale alle azioni che si prefiggono :

- a) la formazione dei dirigenti e di altro personale delle amministrazioni del settore pubblico e dei servizi tecnici responsabili dello sviluppo economico e sociale allo scopo di aumentarne l'efficacia e trarre in tal modo pienamente profitto delle possibilità offerte dalla presente convenzione ;
- b) la formazione ed il perfezionamento dei dirigenti e di altro personale del settore privato.

ARTICOLO 142

1. Le norme in materia di attribuzione e stipulazione dei contratti di servizi sono determinate con una decisione del Consiglio dei Ministri in occasione della sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.
2. Fino all'entrata in vigore di tale decisione, tuttavia, le disposizioni degli articoli da 24 a 27 del protocollo n° 2 della convenzione ACP-CEE di Lomé, nonché della dichiarazione comune relativa all'articolo 26 del succitato protocollo allegata all'Atto finale della presente convenzione sono applicabili ai contratti di servizi conclusi dopo il 1° marzo 1980.

ARTICOLO 143

1. Quando uno Stato ACP dispone, quali dirigenti amministrativi e tecnici, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunità può, in casi eccezionali, contribuire alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico.
2. La partecipazione della Comunità si limita all'assunzione dei costi di mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo è limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.

Capitolo 11Assistenza tecnica e finanziamento
delle piccole e medie imprese

ARTICOLO 144

1. La Comunità finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli Stati ACP. I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato da detti Stati.

2. L'assistenza tecnica della Comunità contribuisce a rafforzare l'attività degli organismi degli Stati ACP orientati verso lo sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese.
3. I finanziamenti della Comunità, mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile, prendono di norma la forma di contributi globali, ma possono anche assumere la forma di contributi diretti. I contributi globali sono attribuiti in via prioritaria ogniqualvolta esista, nello Stato ACP interessato, una banca od altro organismo nazionale che partecipi al conseguimento dell'obiettivo prefisso. Tali contributi globali possono essere concessi :
- dalla Banca, con i fondi da essa gestiti, a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali, agro-industriali o turistiche ;
 - dalla Commissione, con le risorse che gestisce, ad organismi pubblici, enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori artigiano, commerciale ed agricolo.

4. Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio, questo è responsabile della presentazione dei progetti particolari all'interno del programma precedentemente approvato, nonché della gestione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione. Le modalità e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono adottate di comune accordo fra lo Stato ACP interessato, l'organo competente della Comunità e l'organismo intermedio.
5. I progetti vengono istruiti dall'organismo finanziario. Esso decide, sotto la propria responsabilità finanziaria, la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni simili nello Stato ACP considerato.
6. Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunità all'organismo finanziario tengono conto della necessità che quest'ultimo copra le proprie spese di gestione, i rischi di cambio ed i rischi finanziari, nonché il costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.

Capitolo 12

Microprogetti

ARTICOLO 145

1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa al finanziamento di microprogetti su richiesta degli Stati ACP.

2. Gli importi a tal fine necessari sono inclusi nel programma indicativo di aiuto comunitario di cui all'articolo 109, paragrafo 3, ed i relativi stanziamenti sono prelevati dalle sovvenzioni previste all'articolo 95, punto 1, lettera a), primo trattino per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni.
3. Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 146

1. a) Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunità, i microprogetti devono :
 - rispondere ad una necessità reale e prioritaria constatata a livello locale ;
 - comportare la partecipazione attiva degli enti locali.
- b) L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non può superare 150.000 UCE.
2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e comunità degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali, ma la Comunità può partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane.

3. I microprogetti riguardano in particolare : dighe, pozzi ed adduzioni d'acqua, silj e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, elettrificazione rurale, strade poderali e ponti, piste di atterraggio rurali, gettate, parchi e corridoi di vaccinazione, scuole elementari, scuole di apprendistato, attività artigiane quali centri e cooperative, maternità, centri sociali, centri di animazione, capannoni merci, risanamenti e lottizzazioni urbani, locali destinati a incoraggiare le attività commerciali ed altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 147

1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunità deve essere originato da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne beneficerà. Il finanziamento di microprogetti ha di massima una struttura tripartita con le seguenti provenienze :
- amministrazione beneficiaria, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazioni di servizio, adeguate alla sua capacità contributiva ;
 - Stato ACP, in forma di partecipazione finanziaria, di partecipazione in attrezzature pubbliche o di prestazione di servizi ;
 - Fondo.

2. Il totale delle parti a carico dello Stato ACP e dell'amministrazione locale interessata deve, di massima, essere almeno pari alla sovvenzione richiesta al Fondo. La disponibilità delle prestazioni dei tre partecipanti sarà concomitante. L'amministrazione locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente con il sostegno delle autorità nazionali.

ARTICOLO 148

1. a) Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare.

b) Dopo essere stato esaminato dai servizi della Commissione, questo programma viene sottoposto, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunità, a norma dell'articolo 113.
2. Nel quadro dei programmi annuali così definiti, le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della Commissione, accordo che si considera acquisito entro un mese dalla notifica di tali decisioni.

ARTICOLO 149

Per ciascun programma di microprogetti che venga portato a termine, lo Stato ACP beneficiario, d'intesa con il delegato della Commissione, inoltra ai servizi della Commissione una relazione sull'esecuzione.

Capitolo 13Regime fiscale e doganale
e disposizioni varie

ARTICOLO 150

Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità è riportato nel protocollo n° 6.

ARTICOLO 151

La mancata ratifica o la denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP alle condizioni di cui al titolo XI comporta, per le parti contraenti, l'obbligo di adeguare gli importi dei mezzi finanziari previsti nella presente convenzione. Tale adeguamento è altresì applicabile, alle condizioni fissate negli articoli 185 e 186, in caso di accessione di Stati ACP alla presente convenzione.

ARTICOLO 152

1. Il finanziamento dei progetti e programmi può riguardare le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento, quali manutenzione e funzionamento degli impianti non ancora pienamente produttivi, purché tali spese, specificate nella proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione degli investimenti.

2. Speciale priorità è concessa all'utilizzazione degli aiuti di accompagnamento negli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 153

1. In applicazione dell'articolo 93, paragrafo 4, si possono concedere aiuti supplementari alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Gli aiuti supplementari possono coprire le spese di funzionamento, manutenzione e gestione degli investimenti precedentemente eseguiti per garantire la loro piena utilizzazione, soprattutto con la fornitura di materiale di manutenzione e/o con l'esecuzione di grosse riparazioni.
3. Tali aiuti sono utilizzati in modo temporaneo e decrescente.
4. Essi devono conservare carattere eccezionale, tenuto conto del fabbisogno e dei mezzi propri a ciascuno Stato ACP interessato.
5. Speciale priorità è concessa per l'utilizzazione degli aiuti supplementari negli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 154

Allo scadere della presente convenzione :

- gli stanziamenti di cui all'articolo 95 in forma di capitali di rischio, non impegnati, si aggiungono a quelli previsti allo stesso articolo in forma di prestiti speciali ;

- gli stanziamenti di cui all'articolo 133 per finanziare progetti regionali, non ancora impegnati, diventano disponibili per il finanziamento prioritario degli altri progetti e programmi regionali della stessa sottoregione.

TITOLO VIIIDISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI
GLI STATI ACP MENO SVILUPPATI,
SENZA SBOCCO SUL MARE ED INSULARI

ARTICOLO 155

1. Nel quadro della presente convenzione, viene riservato un particolare trattamento agli Stati ACP meno sviluppati e sono previsti provvedimenti speciali per gli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari perché possano superare le difficoltà e gli ostacoli specifici risultanti rispettivamente dalla natura delle loro necessità e dalla loro situazione geografica e trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla presente convenzione.
2. Le disposizioni specifiche stabilite in applicazione del presente titolo a favore degli Stati ACP meno sviluppati e degli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari sono riportate negli articoli : 15, 21, 46, 47, 53, 82, 90, 93, 106, 107, 112, 125, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 152 e 153 e nell'articolo 30 del protocollo n° 1.
3. A seconda delle loro necessità e caratteristiche, beneficiano dei provvedimenti speciali previsti dal presente articolo gli Stati ACP che figurano nei seguenti tre elenchi :

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) Stati ACP meno sviluppati

Benin	Mali
Botswana	Mauritania
Burundi	Niger
Capo Verde	Uganda
Repubblica centrafricana	Ruanda
Comore	Salomone
Gibuti	Samoa occidentale
Dominica	Sao Tomé e Principe
Etiopia	Seicelle
Gambia	Sierra Leone
Guinea	Somalia
Guinea Bissau	Sudan
Grenada	Swaziland
Alto Volta	Tanzania
Saint Lucia	Ciad
Lesotho	Togo
Malawi	Tonga
	Tuvalu

b) Stati ACP senza sbocco sul mare

Botswana	Mali
Burundi	Niger
Repubblica centrafricana	Uganda
Alto Volta	Ruanda
Lesotho	Swaziland
Malawi	Ciad
	Zambia

c) Stati ACP insulari

Bahama	Madagascar
Barbados	Maurizio
Capo Verde	Papua Nuova Guinea
Comore	Salomone
Dominica	Samoa occidentale
Figi	Sao Tomé e Principe
Grenada	Seicelle
Giamaica	Tonga
Saint Lucia	Trinidad e Tobago
	Tuvalu

4. Gli elenchi degli Stati ACP citati al paragrafo 3 possono essere modificati con decisione del Consiglio dei Ministri :

- qualora un paese terzo che si trovi in una situazione comparabile acceda alla presente convenzione ;
- qualora la situazione economica di uno degli Stati si modifichi in maniera significativa e durevole o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare più una tale inclusione.

TITOLO IXDISPOSIZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI
E MOVIMENTI DI CAPITALI, ALLO
STABILIMENTO E AI SERVIZICapitolo 1Disposizioni relative ai pagamenti correnti
e movimenti di capitali

ARTICOLO 156

Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione relative a scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di adottare, per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

ARTICOLO 157

1. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. Ove tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali cercando di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

ARTICOLO 158

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 95, ciascuno degli Stati ACP si impegna :

- a) a rendere disponibili per i beneficiari di cui all'articolo 94 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) a mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità al capitale delle imprese.

ARTICOLO 159

Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esamina i problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 156, 157 e 158. Inoltre esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

Capitolo 2Disposizioni relative allo stabilimento ed ai servizi

ARTICOLO 160

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.

ARTICOLO 161

Ai sensi della presente convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società senza scopo di lucro.

Per società di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono quelle costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP ; qualora però dette società abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo efficace e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.

ARTICOLO 162

Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 160 e 161. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

TITOLO XLE ISTITUZIONI

ARTICOLO 163

Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Comitato degli Ambasciatori e l'assemblea consultiva.

ARTICOLO 164

1. Il Consiglio dei Ministri è composto dei membri del Consiglio delle Comunità Europee e di membri della Commissione delle Comunità Europee, da un lato, e di un membro del governo di ciascuno Stato ACP, dall'altro.
2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.
3. Il Consiglio dei Ministri può deliberare validamente soltanto se è presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità Europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei governi degli Stati ACP.
4. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 165

La presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità Europee e da un membro del governo di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.

ARTICOLO 166

1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente.
2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
3. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri stabilisce che i copresidenti, assistiti da consiglieri aventi un incarico ufficiale, potranno procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 167

1. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.
2. La Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, determinano, ciascuno con un protocollo interno, la procedura da seguire per definire le rispettive posizioni.

ARTICOLO 168

1. Il Consiglio dei Ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'applicazione della presente convenzione.
2. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

Il Consiglio dei Ministri puo', a tal fine, prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'assemblea consultiva.
3. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione.
4. Il Consiglio dei Ministri puo' inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi e per il buon funzionamento della presente convenzione.
5. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile.

6. Il Consiglio dei Ministri puo' prendere tutte le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un'effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP.
7. La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione.
8. Nei casi previsti dalla presente convenzione, hanno luogo, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri in conformità del suo regolamento interno.
9. Il Consiglio dei Ministri puo' creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritiene necessari.
10. Su richiesta di una parte contraente, si possono avere scambi di idee sulle questioni in diretta relazione con le materie contemplate dalla presente convenzione.
11. Di comune accordo, le parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.

ARTICOLO 169

Se necessario, il Consiglio dei Ministri puo' delegare una delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 167.

ARTICOLO 170

Il Comitato degli Ambasciatori è composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ciascuno Stato ACP, dall'altra.

ARTICOLO 171

1. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue qualsiasi mandato conferitogli dal medesimo.
2. Il Comitato degli Ambasciatori esercita le altre competenze attribuitegli dal Consiglio dei Ministri ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo.
3. Il Comitato degli Ambasciatori esamina il funzionamento della presente convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei Ministri.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresì al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni.
5. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri.
6. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

ARTICOLO 172

1. La presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunità e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.
2. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 173

Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri o del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

ARTICOLO 174

I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 175

1. L'assemblea consultiva è composta, su base paritetica, di Membri del Parlamento Europeo, per la Comunità, e di parlamentari o rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi.
2. L'assemblea consultiva considera i modi e i mezzi atti a consolidare la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP e a favorire il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. Essa potrà presentare al Consiglio dei Ministri tutte le raccomandazioni che riterrà adeguate, specie all'atto dell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.
3. L'assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento.
4. L'assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno.
5. Un Comitato paritetico prepara le delibere dell'assemblea consultiva. Quest'ultima può creare inoltre Comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. L'assemblea consultiva esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 168, paragrafo 5.
7. L'assemblea consultiva puo', su una base ad hoc, istituire tutti i collegamenti che ritiene auspicabili per raccogliere i pareri degli ambienti economici e sociali sulla cooperazione nell'ambito della presente convenzione.
8. L'assemblea consultiva puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.
9. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'assemblea consultiva sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno dell'assemblea consultiva stessa.

ARTICOLO 176

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, possono essere deferite al Consiglio dei Ministri.
2. Qualora non riesca a dirimere la controversia, il Consiglio dei Ministri puo', su richiesta di una delle parti contraenti interessate, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito è comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva.

3. a) Se non si giunge alla composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri designa un arbitro su richiesta di una delle parti contraenti interessate. Altri due arbitri sono successivamente designati entro un termine di due mesi, da ciascuna delle parti in causa, quali definite al paragrafo 1.
- b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro diciotto mesi.
- c) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 177

Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n° 2.

ARTICOLO 178

I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.

TITOLO XIDISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 179

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 180

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare ivi enunciate, la presente convenzione si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e alle condizioni precisate da detto trattato, da una parte, e ai territori degli Stati ACP, dall'altra.

ARTICOLO 181

In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, le parti contraenti convengono di prendere, se necessario, le misure di adeguamento o di transizione appropriate.

ARTICOLO 182

1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità Europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti contraenti.
 - b) Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
 - c) La ratifica della presente convenzione vale altresì come ratifica dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato in data odierna.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunità.

ARTICOLO 183

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunità.

2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 182 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, può procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e può proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al più tardi entro sei mesi da tale termine e purché proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica.
3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 182 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure.
4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 182, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri.

5. Il regolamento interno delle istituzioni stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non hanno ancora espletato le procedure di cui all'articolo 182. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non può più procedere alla ratifica della presente convenzione.

ARTICOLO 184

1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità.
2. Il Consiglio dei Ministri viene altresì informato di qualsiasi domanda di accessione d'un paese ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.

ARTICOLO 185

1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte IV del trattato, divenuto indipendente, è portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese accede alla presente convenzione depositando uno strumento di accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari.
3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'accessione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.

ARTICOLO 186

1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato può accedere alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunità.
2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP.
3. Tale accordo può tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.
4. L'accessione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.

ARTICOLO 187

A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE di Lomé sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.

ARTICOLO 188

1. La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 1980, vale a dire il 28 febbraio 1985.
2. Diciotto mesi prima della fine di tale periodo, le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le relazioni fra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra.
3. Il Consiglio dei Ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

ARTICOLO 189

La presente convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 190

I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 191

La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Udfærdiget i Lome, den enogtredivte oktober nitten hundrede og nioghalvfjerds.

Geschehen zu Lome am einunddreissigsten Oktober neunzehnhundertneunundsiebzig.

Done at Lome on the thirty-first day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-nine.


Fait à Lomé, le trente et un octobre mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Fatto a Lomé, addi' trentuno ottobre millenovecentosettantanove.


Gedaan te Lomé, de eenendertig oktober negentienhonderd negenenzeventig.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen




For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark




Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland



Pour le Président de la République française




For the President of Ireland




VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Per il Presidente della Repubblica italiana



Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg




Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland

Douglas Hurd.


For Rådet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,




C. Chagnon

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


For the Head of State of the Bahamas




For the Head of State of Barbados




Pour le Président de la République Populaire du Bénin



For the President of the Republic of Botswana



Pour le Président de la République du Burundi



VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour le Président de la République Unie du Cameroun

AYML

For the President of the Republic of Cap Verde

Francisco

Pour le Président de la République Centrafricaine

J. S. Bongo

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Auzfal

Pour le Président de la République Populaire du Congo

Belleville

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire




Pour le Président de la République de Djibouti




For the Prime Minister and Minister of External Affairs of
Independent State of Dominica



For the Chairman of the provisional Military Administrative
Council and of the Council of Ministers and Commander in Chief
of the Revolutionary Army of Ethiopia



For Her Majesty the Queen of Fiji




VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Pour le Président de la République gabonaise

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jean-François Nguema", written over a horizontal line.

For the President of the Republic of the Gambia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. S. J.", written over a horizontal line.


For the President of the Republic of Ghana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. A. A.", written over a horizontal line.

For the Head of State of Grenada

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dennis Austin", written over a horizontal line.

Pour le Président de la République de Guinée


A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. S. O.", written over a horizontal line.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour le Président du Conseil d'Etat de la Guinée Bissau




Pour le Président de la République de Guinée équatoriale




For the President of the Republic of Guyana



Pour le Président de la République de la Haute Volta




For the Head of State of Jamaica



VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

For the President of the Republic of Kenya



For the President of the Republic of Kiribati

Douglas Huru.


For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho



For the President of the Republic of Liberia




Pour le Président de la République Démocratique de Madagascar



For the President of the Republic of Malawi



Pour le Président de la République du Mali




Pour le Président de la République islamique de Mauritanie




Pour Sa Majesté la Reine de l'Ile Maurice




Pour le Président de la République du Niger




For the Head of the Federal ~~Republic~~ Government of Nigeria



For the Head of the Independent State of Papua New Guinea



Pour le Président de la République rwandaise



For the President of the Republic of Saint Lucia



For the Head of State of Western Samoa



VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

For the President of the Democratic Republic of Sao Tome
and Principe

Mano de Quozzi

Pour le Président de la République du Sénégal

CEZ

Pour le Président de la République des Seychelles

Maman

For the President of the Republic of Sierra Leone

SL

For the President of the Independent State of Solomon Islands

Douglas Hurd.

For the President of the Somali Democratic Republic,
President of the Supreme Revolutionary Council


HS

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga




For the President of the Republic of Trinidad and Tobago




For Her Majesty the Queen of Tuvalu




For the President of the Republic of Uganda



Pour le Président de la République du Zaïre



For the President of the Republic of Zambia



PAGINA BIANCA